



A.D. 1308
unipg

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI PERUGIA

REGOLAMENTO DIDATTICO D'ATENEO

INDICE

TITOLO I – REGOLAMENTO DIDATTICO D'ATENEO

CAPO I

Art. 1 - Definizioni

Art. 2 - Ambiti di applicazione

TITOLO II - TIPOLOGIA DEI TITOLI E DEI CORSI DI STUDIO

CAPO I

Art. 3 – Titoli di Studio

Art. 4 – Corsi di Laurea

Art. 5 – Corsi di Laurea Magistrale

Art. 6 – Corsi di Laurea Magistrali a ciclo unico

Art. 7 – Corsi di Specializzazione

Art. 8 – Corsi di Studio a distanza

Art. 9 – Insegnamenti a distanza

Art. 10 – Corsi di Studio Interclasse

Art. 11 – Corsi di Dottorato di Ricerca

Art. 12 – Master

Art. 13 – Altre attività di formazione

CAPO II

Art.14 – Internazionalizzazione dei Corsi di Studio

Art.15 – Riconoscimento degli studi effettuati all'estero

Art.16 – Convenzioni

Art.17 – Finanziamenti e servizi di accoglienza

TITOLO III - STRUTTURE DIDATTICHE

CAPO I

Art. 18 – Tipologia delle strutture didattiche

Art. 19 – Dipartimenti

Art. 20 – Commissione paritetica per la didattica

Art. 21 – Scuole Interdipartimentali

Art. 22 – Corsi di Studio dipartimentali

Art. 23 – Corsi di Studio interdipartimentali

Art. 24 – Elezione del Presidente/Coordinatore del Corso di Studio

Art. 25 – Strutture di supporto alla didattica

TITOLO IV – REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE

CAPO I

Art. 26 – Istituzione e attivazione di nuovi Corsi di Studio

Art. 27 – Attivazione annuale dei Corsi di Studio

Art. 28 – Disattivazione dei Corsi di Studio

Art. 29 – Regolamento Didattico dei Corsi di Studio

Art. 30 – Crediti formativi universitari

Art. 31 – Programmazione e organizzazione delle attività didattiche

- Art. 32 – Sdoppiamenti dei Corsi di Studio
- Art. 33 – Mutuazioni degli insegnamenti
- Art. 34 – Calendario delle attività didattiche
- Art. 35 – Manifesto degli studi
- Art. 36 – Compiti e doveri didattici dei docenti
- Art. 37 – Tutorato

CAPO II

- Art. 38 – Valutazione delle attività didattiche
- Art. 39 – Presidio della qualità

TITOLO V - DISCIPLINA PER GLI STUDENTI

CAPO I

- Art. 40 – Orientamento per gli studenti

CAPO II

- Art. 41 – Requisiti per l'iscrizione ai Corsi di Studio
- Art. 42 – Corsi ad accesso programmato
- Art. 43 – Iscrizione e frequenza ai Corsi di Studio
- Art. 44 – Studenti a tempo parziale
- Art. 45 – Passaggi e trasferimenti
- Art. 46 – Riconoscimento di crediti formativi
- Art. 47 – Mobilità internazionale e riconoscimento degli studi effettuati all'estero
- Art. 48 – Calendario delle valutazioni di profitto
- Art. 49 – Valutazione del profitto e dell'idoneità
- Art. 50 – Prove finali per il conseguimento dei titoli accademici
- Art. 51 – Doveri e sanzioni disciplinari

TITOLO VI - NORME COMUNI E TRANSITORIE

- Art. 52 – Pubblicità dei procedimenti e delle decisioni
- Art. 53 – Approvazione e modifiche del Regolamento
- Art. 54 – Abrogazioni
- Art. 55 – Norme transitorie
- Art. 56 – Emanazione ed entrata in vigore

TITOLO I - REGOLAMENTO DIDATTICO D'ATENEO

CAPO I

Art. 1

Definizioni

1. Ai sensi del presente Regolamento si intende per:

- Statuto: lo Statuto dell'Università degli Studi di Perugia;
- Regolamento Generale: il Regolamento Generale dell'Università degli Studi di Perugia;
- Ministero: il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
- CUN: Consiglio Universitario Nazionale;
- Struttura didattica: la struttura che, in conformità allo Statuto, programma ed eroga il servizio didattico;
- Corsi di Studio: i Corsi di Laurea, di Laurea Magistrale, di Laurea Magistrale a ciclo unico, di Specializzazione, di Dottorato di Ricerca;
- Corsi di Studio in lingua straniera: i Corsi di Studio, in cui tutte le attività formative, le prove di verifica e la prova finale si svolgono in lingua straniera;
- Titolo di Studio: la Laurea, la Laurea Magistrale, la Laurea Magistrale a ciclo unico, il Diploma di specializzazione, il Dottorato di Ricerca e il Master universitario di primo e di secondo livello, rilasciati al termine dei corrispondenti percorsi formativi;
- Dipartimento di riferimento: il Dipartimento titolare di un Corso di Studio; in caso di contitolarità con altri Dipartimenti, quello responsabile della prevalenza degli insegnamenti di un Corso di Studio;
- Classi di appartenenza dei Corsi di Studio, o più brevemente classi: l'insieme dei Corsi di Studio, comunque denominati, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili, individuato da uno o più decreti ministeriali;
- Settori scientifico-disciplinari: i raggruppamenti di discipline di cui al D.M. 4 ottobre 2000 e successive modifiche e integrazioni;
- Ambito disciplinare: un insieme di settori scientifico disciplinari culturalmente e professionalmente affini, definito dai Decreti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
- Credito Formativo Universitario (CFU): la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale, per l'acquisizione di conoscenze e abilità nelle attività formative previste dagli Ordinamenti didattici dei Corsi di Studio;
- Obiettivi formativi: l'insieme di conoscenze e abilità che caratterizzano il profilo culturale e professionale all'acquisizione delle quali il Corso di Studio è finalizzato;
- Ordinamento didattico: l'insieme delle norme che regolano i curricula del Corso di Studio;
- Attività formativa: ogni attività organizzata o prevista dall'Ateneo al fine di assicurare, anche a distanza, la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, ai Corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle altre attività didattiche anche di gruppo, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle prove finali, alle

- attività di studio individuale e di autoapprendimento;
- Curriculum: l'insieme delle attività formative universitarie ed extrauniversitarie specificate nel Regolamento Didattico del Corso di Studio e finalizzate al conseguimento del relativo titolo
 - Piano di studio: l'insieme delle attività formative necessarie allo studente per conseguire il titolo di studio;
 - Piano di studio individuale: piano di studio comprensivo di eventuali attività formative non incluse nei curricula indicati nel Regolamento Didattico del Corso di Studio ma comunque rispettanti quanto previsto dall'ordinamento didattico della relativa coorte;
 - Regolamenti didattici dei Corsi di Studio: i regolamenti sugli aspetti organizzativi dei Corsi, ivi compresi gli obiettivi formativi specifici, i curricula offerti, gli insegnamenti, le attività formative e le forme di verifica dell'apprendimento;
 - Titolo "unico congiunto" (*joint degree*): un titolo unico, rilasciato congiuntamente da almeno due Istituzioni Universitarie che offrono un programma di studio integrato;
 - Titolo "doppio" o "multiplo" (*double/multiple degree*): un titolo caratterizzato da due o più titoli riconosciuti a livello nazionale dai Paesi di cui fanno parte le istituzioni firmatarie della relativa convenzione e rilasciati ufficialmente da due o più istituzioni coinvolte in un programma di studio integrato;
 - Presidio della Qualità: il Presidio della Qualità dell'Università degli Studi di Perugia;
 - Garante: Garante dell'Università degli Studi di Perugia;
 - Consiglio degli Studenti: Consiglio degli Studenti dell'Università degli Studi di Perugia;
 - ANVUR: l'Agenzia di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca;
 - SUA – CdS: la Scheda Unica Annuale del Corso di Studio;
 - Anagrafe nazionale degli studenti universitari e dei laureati: la banca dati facente capo al MIUR, come prevista dalla Legge 11 luglio 2003 n.170 e successive integrazioni.

Art. 2

Ambiti di applicazione e finalità

1. L'Università definisce la propria offerta formativa tenendo conto dell'evoluzione delle conoscenze culturali, scientifiche e tecnologiche in ambito nazionale e internazionale e con riferimento alla richiesta di qualificazione professionale.
2. Ove non specificato diversamente, il presente Regolamento disciplina l'organizzazione, la programmazione e la gestione delle attività didattiche necessarie al conseguimento dei titoli di studio di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d) dell'art. 3, nel rispetto della normativa vigente, dello Statuto e del Regolamento Generale dell'Ateneo.
3. Nell'ambito degli obiettivi indicati al comma 1, gli Organi collegiali dell'Ateneo, i Dipartimenti, le Scuole interdipartimentali e i Corsi di Studio operano in modo coordinato al fine di:
 - a) garantire la qualità della didattica, in modo da permettere agli studenti di acquisire e saper utilizzare le conoscenze previste dagli obiettivi dei Corsi di Studio;
 - b) assicurare una formazione culturale aggiornata e una preparazione professionale consona alle esigenze poste dalla società e dal mondo del lavoro;
 - c) favorire il conseguimento dei titoli di studio nei tempi previsti dagli ordinamenti

- o da altre forme contrattuali, ove previste, secondo le opzioni esercitate dagli studenti all'atto dell'iscrizione;
- d) assicurare la sostenibilità per lo studente del carico complessivo dell'attività^{L1}_{SEP} programmata per ciascun periodo didattico e dei relativi ritmi di lavoro;
 - e) rimuovere le particolari difficoltà incontrate dagli studenti nella prima fase degli studi universitari;
 - f) favorire, accanto alla didattica destinata agli studenti frequentanti, modalità didattiche idonee alla formazione dei lavoratori studenti e alla formazione permanente, compatibilmente con le risorse disponibili.
4. L'Ateneo garantisce la libertà di insegnamento dei docenti, con riferimento sia al contenuto scientifico-culturale sia al metodo didattico che, in ogni caso, deve essere coerente con la programmazione didattica, nel rispetto delle caratteristiche qualificanti degli insegnamenti attribuiti a ciascun Corso di Studio, e tenere conto dei risultati della valutazione della didattica. A tal fine, l'Ateneo garantisce alle strutture competenti autonomia organizzativa, in conformità alle leggi nazionali, allo Statuto e ai Regolamenti di Ateneo.

TITOLO II - TIPOLOGIA DEI TITOLI E DEI CORSI DI STUDIO

CAPO I

Art. 3

Titoli di Studio

1. L'Ateneo, avvalendosi delle strutture didattiche di cui al Titolo III, organizza, coordina e gestisce le attività dei Corsi di Studio dirette al conseguimento dei seguenti titoli di studio:
 - a. Laurea,
 - b. Laurea Magistrale,
 - c. Diploma di Specializzazione,
 - d. Dottorato di Ricerca.
2. La Laurea, la Laurea Magistrale, il Diploma di specializzazione e il Dottorato di Ricerca sono conseguiti al termine rispettivamente dei Corsi di Laurea, Corsi di Laurea Magistrale, Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico, Corsi di Specializzazione e Corsi di Dottorato di Ricerca.
3. I titoli di studio di cui al comma 1 sono rilasciati dall'Università degli Studi di Perugia come da legislazione vigente. Nel diploma attestante il conseguimento del titolo, sono riportati i nominativi e le firme, anche riprodotte elettronicamente, del Rettore e del Direttore Generale, nonché, per i titoli di cui al punto c), del Direttore del Corso di Specializzazione.
4. I titoli di studio rilasciati dall'Ateneo riportano la denominazione del Corso di Studio e della relativa classe di appartenenza.
5. L'Università rilascia in edizione bilingue, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, una relazione informativa che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai Paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo. Il "Supplemento al diploma" deve fornire una descrizione della natura, del livello, del contesto, del contenuto e dello status degli studi effettuati e completati dallo studente identificato nel titolo originale al quale il

supplemento è allegato. La relazione informativa contiene solo dati ufficiali sulla carriera dello studente che sono trasmessi all'Anagrafe Nazionale degli studenti universitari e non può contenere valutazioni discrezionali, dichiarazioni di equivalenza o qualsivoglia suggerimento relativo al riconoscimento. Il diploma supplement riporta i dati anagrafici dello studente, le informazioni relative al titolo di studio ed al livello dello stesso, le attività formative svolte con le relative valutazioni ed i voti conseguiti, l'ambito di utilizzazione del titolo di studio, le eventuali informazioni aggiuntive e quelle relative al sistema nazionale di istruzione superiore.

6. L'Ateneo avvalendosi delle strutture didattiche di cui al Titolo III, organizza, coordina e gestisce, inoltre, Corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della Laurea o della Laurea Magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i Master universitari di primo e di secondo livello, di cui all'art. 12.

7. Sulla base di apposite convenzioni, nel rispetto della normativa vigente in materia, l'Università rilascia i titoli, di cui al presente articolo, anche congiuntamente con altri Atenei italiani o stranieri.

8. L'Università attiva percorsi formativi per il conseguimento dei Titoli di Studio di cui ai commi 1 e 6 anche in lingua inglese ai fini della internazionalizzazione della propria offerta formativa.

Art. 4

Corsi di Laurea

1. Il Corso di Laurea è istituito nell'ambito delle classi individuate dai relativi decreti ministeriali ed ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui sia orientato all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali.

2. L'acquisizione delle conoscenze di cui al precedente comma é preordinata all'inserimento del laureato nel mondo del lavoro e all'esercizio delle correlate attività professionali regolamentate, nell'osservanza delle disposizioni di legge nazionali e dell'Unione Europea.

3. La durata del Corso di Laurea è di tre anni.

4. Per conseguire la Laurea lo studente deve aver acquisito i 180 CFU previsti dall'Ordinamento didattico e dal Regolamento Didattico dei singoli Corsi di Laurea, comprensivi di quelli relativi alla conoscenza di una seconda lingua dell'Unione europea.

5. A coloro che conseguono la Laurea compete la qualifica accademica di Dottore.

6. Le modalità e le procedure per l'istituzione, per l'attivazione e l'erogazione dei Corsi di Laurea sono disciplinate ai relativi articoli del Titolo IV.

Art. 5

Corsi di Laurea Magistrale

1. Il Corso di Laurea Magistrale è istituito nell'ambito delle classi individuate dai relativi decreti ministeriali ed ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici.

2. La durata del Corso di Laurea Magistrale è di due anni.

3. Per conseguire la Laurea Magistrale lo studente deve aver acquisito i 120 CFU previsti dall'Ordinamento didattico e dal Regolamento Didattico dei singoli Corsi di Laurea Magistrale.

4. A coloro che conseguono la Laurea Magistrale compete la qualifica accademica di Dottore magistrale. Tale qualifica compete altresì a coloro che hanno conseguito la Laurea Specialistica ai sensi del D.M. 509/99 e a coloro i quali hanno conseguito la Laurea secondo gli ordinamenti didattici previgenti.

5. Le modalità e le procedure per l'istituzione, per l'attivazione e l'erogazione dei Corsi di Laurea sono disciplinate ai relativi articoli del Titolo IV.

Art. 6

Corsi di Laurea Magistrali a ciclo unico

1. I Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico sono Corsi di Studio per i quali, nell'ambito dell'Unione Europea, non sono previsti titoli universitari di primo livello, nonché i Corsi di Studio finalizzati all'accesso alle professioni legali.

2. La loro durata è di cinque o sei anni.

3. Per conseguire la Laurea Magistrale nei Corsi a ciclo unico, lo studente deve aver maturato 300 o 360 CFU, a seconda della durata del Corso.

4. A coloro che conseguono la Laurea Magistrale a ciclo unico compete la qualifica accademica di Dottore magistrale.

5. Le modalità e le procedure per l'istituzione, per l'attivazione e l'erogazione dei Corsi di Laurea sono disciplinate ai successivi articoli del Titolo IV.

Art. 7

Corsi di Specializzazione

1. I Corsi di Specializzazione hanno l'obiettivo di fornire agli studenti conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali e possono essere istituiti esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione Europea e nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto.

2. Per conseguire il Diploma di Specializzazione lo studente deve aver acquisito un numero di CFU pari a quello indicato negli specifici decreti ministeriali, salvo eventuali diverse disposizioni previste da specifiche norme di legge o da direttive dell'Unione Europea.

3. A coloro che conseguono il diploma di Specializzazione compete la qualifica accademica di Specializzato.

4. I Corsi di Specializzazione sono disciplinati da apposito Regolamento di Ateneo emanato nel rispetto della normativa vigente e di quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento Generale di Ateneo.

Art. 8

Corsi di Studio a distanza

1. L'Università prevede, nell'ambito delle proprie metodologie e delle tecnologie informatiche e telematiche di formazione a distanza, l'istituzione e l'attivazione di Corsi universitari a distanza.

2. Tali Corsi vengono erogati mediante una piattaforma tecnologica che garantisce il rispetto dei requisiti stabiliti dalla normativa vigente in materia.

3. L'istituzione di Corsi di studio con modalità di insegnamento a distanza deve essere indicata nell'ordinamento didattico del corso ed è attuata secondo le procedure di cui al Titolo IV del presente Regolamento.

Art. 9

Insegnamenti a distanza

1. Le strutture didattiche possono avvalersi di strumenti di insegnamento a distanza, consistenti in: a) diffusione di strumenti multimediali per lo studio individuale; b) gestione di attività didattiche interattive in rete; c) lezioni a distanza.
2. L'insegnamento con mezzi multimediali svolto in aula è ammesso solo se è garantita la presenza nell'aula stessa di un tutore.
3. Nel caso di corsi di studio attivati sia nella sede dell'Università di Perugia, sia in sede decentrata, l'insegnamento a distanza è ammesso solo se è garantito nelle diverse sedi un ugual numero di insegnamenti impartiti in aula.

Art. 10

Corsi di Laurea interclasse

1. Qualora l'ordinamento didattico di un Corso di Laurea o di Laurea Magistrale soddisfi i requisiti di due differenti classi di Laurea e di Laurea Magistrale, l'Ateneo può istituire il Corso di Laurea o di Laurea Magistrale come appartenente ad ambedue le classi, fermo restando che ciascuno studente indica, al momento dell'immatricolazione, la classe in cui intende conseguire il titolo di studio. Lo studente può comunque modificare la sua scelta, purché questa diventi definitiva al momento dell'iscrizione al terzo anno per la Laurea o al secondo anno per la Laurea Magistrale.
2. La richiesta di istituzione di un Corso di Studio come appartenente a due classi deve essere chiaramente e adeguatamente motivata in ordine al significato culturale e all'esigenza interdisciplinare del percorso formativo proposto.
3. I requisiti delle due classi nelle attività di base e caratterizzanti di cui al comma 1 devono essere soddisfatti per entrambe le classi usando esclusivamente attività di base e caratterizzanti.

Art. 11

Corsi di Dottorato di Ricerca

1. L'Ateneo, anche in collaborazione con altri Atenei, italiani e/o stranieri, o sulla base di convenzioni con soggetti pubblici o privati in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica, che conferiscono idonee risorse umane, finanziarie e strumentali, organizza e promuove Corsi di Dottorato di Ricerca che hanno l'obiettivo di fornire competenze finalizzate al conseguimento di un'elevata qualificazione nel campo della ricerca, in conformità a quanto stabilito, dalla normativa vigente e dal Regolamento Generale di Ateneo.
2. I Corsi di Dottorato di Ricerca sono disciplinati dalla normativa vigente e dal Regolamento d'Ateneo in materia, emanato ai sensi dell'art. 53 dello Statuto, che disciplina anche le eventuali Scuole, secondo quanto previsto dall'art. 98 del Regolamento Generale di Ateneo.
3. A coloro che conseguono il Dottorato di Ricerca compete la qualifica accademica di Dottore di Ricerca.

Art. 12

Master

1. L'Ateneo organizza ed attiva Corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, anche in collaborazione con altri enti, pubblici o privati, o con altre Università italiane o straniere, con l'obiettivo di fornire competenze efficaci a rispondere alle domande formative espresse dal mercato del lavoro, alla conclusione dei quali rilascia il titolo di master universitario di primo e di secondo livello.
2. I Master possono essere di primo e di secondo livello, a seconda che per l'accesso sia previsto il possesso di Laurea o di Laurea Magistrale o del titolo di laurea specialistica conseguito ai sensi del D.M. 509/99 o di un titolo di laurea conseguito secondo l'ordinamento previgente al D.M. 509/99.
3. Per conseguire il Master universitario lo studente deve aver acquisito almeno 60 CFU, oltre a quelli previsti per la Laurea o per la Laurea Magistrale. La durata minima dei corsi finalizzati al conseguimento del master è, di norma, di un anno.
4. Le procedure per l'attivazione dei Corsi di cui al comma 1, nonché le modalità di svolgimento delle relative attività formative realizzate anche in collaborazione con altri enti sulla base di specifiche convenzioni in rispondenza a specifiche esigenze di qualificazione e alta professionalità nei settori di pertinenza, sono stabilite dall'apposito regolamento.

Art. 13

Altre attività di formazione

1. L'Università, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati, può promuovere iniziative formative destinate all'educazione lungo tutto l'arco della vita, attivando in particolare:
 - a) Corsi di perfezionamento differenti da quelli di cui al precedente articolo, per l'accesso ai quali è richiesto un titolo di studio di livello universitario;
 - b) Corsi di preparazione agli esami di Stato, per l'abilitazione all'esercizio delle professioni e ai concorsi pubblici;
 - c) Corsi di formazione, aggiornamento e riqualificazione professionale;
 - d) Corsi di educazione permanente e ricorrente e attività culturali per adulti;
 - e) Corsi di aggiornamento del proprio personale.
2. Le proposte per l'attivazione delle attività formative di cui al comma 1, comprensive del piano finanziario e dell'indicazione delle coperture degli insegnamenti, sono avanzate dalle strutture didattiche, in modo singolo o congiunto, e, per la formazione del personale tecnico amministrativo interno, dal Direttore Generale.
3. Le proposte di cui al comma 2, sono approvate dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato.

CAPO II

Art. 14

Internazionalizzazione dei Corsi di Studio

1. Nell'ambito di apposito accordo interuniversitario internazionale approvato dagli organi accademici competenti ed ispirato a criteri di reciprocità possono essere previsti Corsi di

Studio con periodi alternati di formazione presso università straniere al termine dei quali sono conseguiti titoli aventi valore legale in Italia e nel Paese in cui ha sede l'Università convenzionata.

2. Gli accordi possono prevedere un reciproco riconoscimento di equipollenza (titolo doppio) e, ove possibile, un titolo congiunto. Il Corso di Studio o il curriculum specifico concordato fra le parti interessate può essere attivato all'interno di un ordinamento vigente previa convenzione fra le Università interessate, approvata dagli organi accademici competenti.

3. L'accordo disciplina le modalità di svolgimento dell'attività didattica che devono essere conformi agli ordinamenti dei Paesi coinvolti, i criteri per la verifica del profitto e il riconoscimento dei crediti maturati, la lingua nella quale è redatto e discusso l'eventuale elaborato scritto per la prova finale, la composizione della Commissione per l'ammissione ai Corsi ed il conferimento del titolo e le eventuali facilitazioni per la mobilità degli studenti.

4. Nel quadro del processo di internazionalizzazione, l'Ateneo favorisce l'attivazione di singoli insegnamenti, Master e Corsi di Studio in lingua straniera.

5. Nel rispetto delle normative vigenti, l'Ateneo aderisce ai programmi di mobilità studentesca riconosciuti dalle università dell'Unione Europea e ad altri programmi, a qualsiasi livello di Corso di Studio. È condizione per il riconoscimento del programma di studio effettuato all'estero e dei relativi crediti che lo stesso sia stato approvato dal Corso di Studio competente.

6. Il Corso di Studio può riconoscere come attività di studio svolte all'estero:

- a. la frequenza di corsi di insegnamento;
- b. il superamento di esami di profitto;
- c. le attività formative relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo e, nel caso di Corso di Laurea Magistrale, della tesi anche con l'assistenza di un docente straniero;
- d. le attività di laboratorio, quelle di tirocinio, la frequenza di reparti di degenza e le ricerche compiute per la predisposizione delle tesi di Specializzazione e di Dottorato, secondo le disposizioni della struttura competente.

7. Le modalità per lo svolgimento di Dottorati di Ricerca internazionali in cotutela sono disciplinati da apposito Regolamento.

8. L'Ateneo favorisce la mobilità studentesca secondo un principio di reciprocità, mettendo a disposizione degli studenti ospiti le proprie risorse didattiche e l'assistenza tutoriale prevista dai programmi.

Art. 15

Riconoscimento degli studi effettuati all'estero

1. I Corsi di Studio deliberano sul riconoscimento degli studi e dei titoli accademici conseguiti all'estero in base alla normativa vigente.

2. I titoli accademici conseguiti presso università straniere possono essere dichiarati equipollenti per effetto di accordi internazionali di reciprocità e negli altri casi previsti dalla legge. Qualora non sia riconosciuta l'equipollenza, il richiedente può essere ammesso a sostenere la prova finale di Laurea o di Laurea Magistrale previa indicazione dei crediti da acquisire.

Art. 16

Convenzioni

1. Le convenzioni, di cui al precedente articolo 14, possono essere stipulate solo con istituzioni di istruzione superiore riconosciute o accreditate nei paesi di origine. Il Dipartimento proponente è tenuto ad informare sia la Ripartizione Didattica, per quanto attiene all'istituzione e/o attivazione del corso e a tutti gli aspetti didattici, sia l'Area Relazioni Internazionali per quanto attiene al reperimento di fondi per la mobilità degli studenti e docenti, per l'assegnazione dei contributi ministeriali, comunitari, etc. Le convenzioni, previa delibera del Dipartimento proponente, sono approvate dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico e sottoscritte dal Rettore. Copia delle convenzioni, dopo l'approvazione degli organi accademici, sono trasmesse all'Area Relazioni Internazionali per promuovere la partecipazione degli studenti a tali corsi e per aggiornare in tempo reale le banche dati del CINECA.

2. Per i Corsi di Studio di cui all'art. 14, la convenzione deve essere stipulata da tutti gli Atenei partner entro il 30 novembre dell'anno precedente all'anno accademico di attivazione del corso, al fine di consentire l'inserimento dell'ordinamento interateneo nella Banca Dati Offerta Formativa.

3. Nella convenzione devono essere previsti i seguenti elementi:

- a) i riferimenti alle normative nazionali delle diverse università aderenti;
- b) chiara esplicitazione del titolo di studio rilasciato dal corso, in relazione ai rispettivi ordinamenti nazionali, e informazioni sull'accesso a studi ulteriori;
- c) indicazione dell'Ateneo, sede amministrativa e di svolgimento, che attiva il corso e eventuale previsione di attivazione "a rotazione";
- d) lingua in cui saranno impartite le attività formative;
- e) programma didattico e gli incarichi didattici affidati a ciascun Ateneo;
- f) riferimenti dei docenti incaricati;
- g) calendario accademico;
- h) titoli e i requisiti per l'accesso al corso;
- i) importo tasse universitarie o esenzione a condizione di reciprocità;
- j) composizione degli organi deliberanti e di gestione e le relative modalità di nomina (Comitato di Coordinamento);
- k) prova finale, valutazione, eventuale composizione della commissione di valutazione, tempi e modalità di trasmissione della documentazione relativa;
- l) modalità di rilascio del titolo.

Art. 17

Finanziamenti e servizi di accoglienza

1. Al fine di incentivare l'attivazione di Corsi internazionali, l'Ateneo, in base alle disponibilità di bilancio, può incrementare il numero degli studenti in mobilità.

2. L'Ateneo, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, può prevedere per gli studenti in mobilità corsi di lingua e assistenza sanitaria, nonché servizi di supporto per reperimento alloggi, assistenza per visto e permesso di soggiorno, codice fiscale, conti correnti e quanto altro si renda necessario per l'accoglienza. Fornisce inoltre supporto logistico ai docenti stranieri coinvolti nei corsi internazionali. I suddetti servizi dovranno essere attivati in coordinamento con l'Area Relazioni Internazionali dell'Amministrazione di Ateneo.

TITOLO III^[1] - STRUTTURE DIDATTICHE

CAPO I

Art. 18

Tipologia delle strutture didattiche

1. Le strutture didattiche che promuovono, organizzano e gestiscono i Corsi di Studio di cui al Titolo I sono:
 - a. i Dipartimenti,
 - b. le Scuole Interdipartimentali,
 - c. i Corsi di Studio.
2. I Centri di servizio e di supporto di cui all'art. 33 dello Statuto, costituiscono strutture volte a valorizzare l'efficienza e l'efficacia dell'offerta formativa dell'Ateneo.
3. L'istituzione, la composizione e il funzionamento di ciascuna struttura didattica sono disciplinati dallo Statuto, dal Regolamento Generale e dalle disposizioni del presente Regolamento.
4. Nel rispetto della normativa vigente e in base ad appositi accordi, l'Ateneo può attivare con altri Atenei, italiani o esteri, strutture didattiche interateneo.

Art. 19

Dipartimenti

1. I Dipartimenti, nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento Generale, costituiscono le strutture di riferimento dei Corsi di Studio dei quali hanno la responsabilità.
2. Il Consiglio del Dipartimento è l'organo responsabile della programmazione e della gestione delle attività didattiche afferenti al Dipartimento; esso ne assicura il coordinamento al fine di conseguire gli obiettivi formativi previsti dai Corsi di Studio.
3. Oltre alle funzioni già previste dallo Statuto, al Consiglio di Dipartimento compete inoltre di vigilare sul buon andamento e sulla qualità delle attività didattiche; approvare le relazioni sull'attività didattica dei professori e dei ricercatori; provvedere al processo di assicurazione della qualità e all'accreditamento iniziale e periodico dei Corsi di Studio di cui è responsabile, ai sensi della normativa vigente.

Art. 20

Commissione paritetica per la didattica

1. Presso ogni Dipartimento è istituita la Commissione paritetica per la didattica. I Dipartimenti afferenti a una Scuola interdipartimentale possono decidere all'unanimità di istituire la Commissione paritetica per la didattica della Scuola; in questo caso, la Commissione paritetica della Scuola sostituisce quelle dei Dipartimenti.
2. La composizione della Commissione paritetica e le modalità per il suo funzionamento sono definite dal Regolamento del Dipartimento o dal Regolamento della Scuola, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, dallo Statuto e dal Regolamento Generale. In ogni caso, la Commissione deve essere composta di norma da un numero di docenti e di studenti tale da rappresentare tutti i Corsi di Studio afferenti al

Dipartimento o ai Dipartimenti interessati.

3. La Commissione ha il compito di:

- a) svolgere attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli studenti, formulando proposte di miglioramento ai Corsi di Studio e ai Consigli di Dipartimento;
- b) svolgere attività divulgativa delle politiche di qualità nei confronti degli studenti;
- c) formulare proposte di indicatori per la valutazione della didattica;
- d) redigere una relazione annuale che prende in considerazione il complesso dell'offerta formativa, con particolare riferimento agli esiti della rilevazione delle opinioni degli studenti, indicando eventuali problemi specifici ai singoli Corsi di Studio, da trasmettere al Nucleo di Valutazione, al Presidio della Qualità e ai Corsi di Studio, che la recepiscono e si attivano per elaborare proposte di miglioramento;
- e) formulare ai Consigli di Dipartimento interessati e/o al Consiglio della Scuola pareri non vincolanti sull'attivazione, sulla modifica e sulla disattivazione dei Corsi di Studio;
- f) svolgere ogni altra funzione ad essa attribuita dalla normativa vigente, dal Consiglio di Dipartimento o dai Consigli dei Dipartimenti afferenti alla Scuola.

4. La Relazione annuale di cui al precedente comma 3, punto d) viene redatta in conformità alle linee guida del Presidio della Qualità e a quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 21

Scuole Interdipartimentali

1. Le Scuole Interdipartimentali sono strutture didattiche di coordinamento e di razionalizzazione delle attività didattiche promosse dai Dipartimenti dell'Ateneo che afferiscono alle Scuole stesse.

2. La proposta per l'istituzione di una Scuola è avanzata, in modo congiunto, dai Consigli dei Dipartimenti interessati. Le modalità per l'istituzione e la disattivazione di una Scuola interdipartimentale, per la costituzione del Consiglio della Scuola e per il suo funzionamento sono definite dall'art. 44 dello Statuto e dall'art. 96 del Regolamento Generale.

3. I Consigli dei Dipartimenti che afferiscono alla Scuola possono delegare al Consiglio della stessa Scuola, ai sensi della lett. f), comma 8 dell'art. 44 dello Statuto, funzioni proprie inerenti alla gestione dei Corsi di Studio in accordo con la normativa vigente. Nel presente Regolamento, ogni riferimento inerente ai Consigli di Dipartimento è da interpretare in modo estensivo ai Consigli delle Scuole interdipartimentali, nei casi in cui a questi ultimi siano state delegate specifiche funzioni dei Consigli di Dipartimento.

Art. 22

Corsi di Studio dipartimentali

1. I Corsi di Studio dipartimentali sono proposti da un unico Dipartimento, che assume la qualifica di Dipartimento responsabile, secondo le modalità indicate dall'art. 45 dello Statuto e dal presente articolo ed attivati dal Consiglio di Amministrazione.

2. Le modalità di funzionamento di un Corso di Studio sono stabilite da apposito Regolamento, approvato secondo le procedure e le modalità di cui al comma 1 del successivo art. 29.

3. In ottemperanza a quanto sancito dallo Statuto e nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento, la gestione di un Corso di Studio è curata dal Consiglio di Corso

di Studio che elegge al suo interno il Presidente, secondo le modalità di cui all'art. 48 del Regolamento Generale.

4. Il Consiglio del Corso di Studio è composto da tutti i Professori titolari degli insegnamenti o moduli del Corso stesso, dai Ricercatori che svolgono attività didattica ufficiale, integrativa e di servizio per uno o più insegnamenti o moduli che caratterizzano il Corso e da una rappresentanza degli studenti, pari al quindici per cento dei docenti membri del Consiglio stesso, eletta secondo le modalità stabilite dal Regolamento Generale e il cui mandato dura due anni accademici.

5. Il Consiglio del Dipartimento può deliberare di provvedere direttamente alla gestione di uno o più Corsi di Studio afferenti al Dipartimento eleggendo allo scopo uno o più Coordinatori. Ogni Coordinatore, nel rispetto del ruolo a essi attribuito dal comma 5 dell'art. 45 dello Statuto, può essere coadiuvato da un apposito Comitato, composto da non più di tre docenti. Le modalità di nomina del Coordinatore e dei membri del Comitato sono stabilite all'art. 48 del Regolamento Generale.

6. Ai Consigli di Corso di Studio o ai Consigli di Dipartimento, nei casi di cui al comma 5, spettano le funzioni previste al comma 7 dell'art. 45 dello Statuto. I Consigli di Dipartimento possono altresì delegare ai Coordinatori specifiche funzioni del Consiglio di Corso di studio.

7. Il Consiglio di Dipartimento può attribuire ad un unico Consiglio Intercorso la gestione delle attività didattiche di più Corsi di Studio di sua pertinenza, fermo restando che tali Corsi devono appartenere alla stessa classe di Laurea o di Laurea Magistrale, come definite dalla normativa vigente, o presentare affinità culturali o omogeneità rispetto alle finalità formative.

Art. 23

Corsi di Studio interdipartimentali

1. Un Corso di Studio è interdipartimentale quando la proposta di istituzione e attivazione è avanzata da due o più Dipartimenti, anche afferenti a Scuole diverse o a nessuna Scuola, ognuno dei quali, ai sensi del comma 6 dell'art. 45 dello Statuto, fornisce attività di didattica ufficiale pari ad almeno il venti per cento dei CFU totali relativi agli insegnamenti del Corso di Studio.

2. La quota di didattica ufficiale fornita da ciascun Dipartimento è data dal rapporto percentuale tra i CFU coperti dal Dipartimento e il totale dei CFU del Corso di Studio. I CFU da considerare nel calcolo sono esclusivamente quelli relativi a tutti gli insegnamenti previsti dal Regolamento Didattico del Corso di studio negli ambiti disciplinari di base, caratterizzanti e affini o integrativi, ai sensi del DM 270/04.

3. I Dipartimenti interessati ad attivare Corsi di Studio interdipartimentali presentano in modo congiunto le proposte, secondo quanto previsto dal successivo art. 26.

4. Il Dipartimento responsabile di un Corso di Studio interdipartimentale è quello che fornisce la quota di didattica ufficiale maggiore. Il Consiglio del Dipartimento responsabile, sentiti i Consigli degli altri Dipartimenti che concorrono con almeno il venti per cento dei CFU totali relativi agli insegnamenti del Corso di Studio, svolge tutte le funzioni previste dallo Statuto, nonché dal comma 3 dell'art. 19 del presente Regolamento.

5. I Corsi di Studio interdipartimentali devono avere un Consiglio di Corso, composto secondo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 22. Il Consiglio del Dipartimento responsabile, sentiti i Dipartimenti interessati, può proporre che la gestione delle attività didattiche di più Corsi di Studio interdipartimentali sia attribuita ad un unico Consiglio, in conformità a quanto previsto dal comma 7 dell'art. 22.

6. Ferma rimanendo la previsione di cui al comma 5, i Corsi di studio, anche interdipartimentali e/o di livello diverso, che possiedono i requisiti di cui all'art. 22 comma 7, possono gestire le proprie attività didattiche attraverso un unico Consiglio, previa delibera conforme dei Dipartimenti responsabili e sentiti gli altri Dipartimenti interessati.

Art. 24

Elezione del Presidente/Coordinatore del Corso di Studio

1. Il Presidente del Consiglio di Corso di Studio, ovvero il Coordinatore, è eletto secondo le modalità di cui all'art. 48 del Regolamento Generale di Ateneo.

Art. 25

Strutture di supporto alla didattica

1. I Corsi di Studio attivi nell'Ateneo, per agevolare la formazione degli studenti, possono avvalersi del supporto di Centri di servizio, anche interuniversitari, istituiti ai sensi dell'art. 100 del Regolamento Generale di Ateneo.

TITOLO IV – REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE

CAPO I

Art. 26

Istituzione e attivazione di nuovi Corsi di Studio

1. La proposta di istituzione di un nuovo Corso di Studio è presentata al Nucleo di Valutazione, al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione dai Consigli di Dipartimento interessati – di norma – entro il mese di ottobre dell'anno solare precedente a quello in cui si propone che venga attivato. La proposta è corredata dalla documentazione prevista dalla normativa vigente per la procedura di accreditamento iniziale del Corso di Studio. Il Presidio della Qualità verifica la conformità del Documento di progettazione, accluso alla proposta di istituzione del nuovo Corso di Studio, alle linee guida ANVUR e del Presidio stesso, trasmettendone gli esiti al Nucleo di Valutazione.

2. Il Nucleo di Valutazione, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della proposta di cui al comma 1, verifica se, nell'ambito dell'offerta formativa dell'Ateneo, l'istituendo Corso di Studio rispetta gli indicatori di accreditamento iniziale definiti dall'ANVUR, secondo la normativa vigente. Il Nucleo di Valutazione redige una relazione preliminare, resa ai sensi di legge, che trasmette al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione.

3. Il Consiglio di Amministrazione, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della relazione del Nucleo di Valutazione, valuta se la proposta di attivazione del Corso è coerente con le indicazioni della programmazione triennale e con le politiche di assicurazione della qualità dell'Ateneo e, considerando la relazione del Nucleo di Valutazione e previo parere favorevole del Senato Accademico, delibera in merito all'inserimento nel sistema informativo del MIUR della proposta e di ogni altra informazione richiesta dalla normativa vigente.

4. Il Nucleo di Valutazione redige una relazione tecnico-illustrativa definitiva nei termini fissati dal MIUR, che l'Ateneo è tenuto ad inserire in formato elettronico nel sistema informativo e statistico ministeriale.

5. In caso di esito positivo della procedura di accreditamento, documentato con Decreto del MIUR, il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, delibera sull'attivazione del Corso di Studio entro i termini stabiliti per la definizione dell'offerta formativa dell'Ateneo, secondo quanto previsto nel successivo art. 27.

Art. 27

Attivazione annuale dei Corsi di Studio

1. Un corso può essere attivato solo se è accreditato con specifico decreto ministeriale.
2. Le proposte di attivazione annuale di Corsi di Studio già attivi negli anni precedenti e già accreditati, sono avanzate dai Consigli dei Dipartimenti responsabili, sentiti i Dipartimenti che eventualmente concorrono ai Corsi di Studio interdipartimentali.
3. La proposta di attivazione del Corso di Studio di cui al precedente comma è corredata dalla Scheda Unica Annuale (SUA-CdS) secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
4. Le proposte di attivazione annuale dei Corsi di Studio, di cui al comma 2, sono valutate e approvate dal Consiglio di Amministrazione entro le date stabilite dalla normativa vigente antecedente l'anno accademico di attivazione degli stessi, sentito il parere obbligatorio del Senato Accademico e considerata la relazione annuale del Nucleo di Valutazione. Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dal comma 1 dell'art. 45 dello Statuto, delibera sull'attivazione dei Corsi di Studio, avendo attenzione a che ognuno, nel rispetto della normativa vigente, garantisca:
 - a. la persistenza dei requisiti dell'accREDITamento iniziale;
 - b. il rispetto degli indicatori necessari per l'accREDITamento periodico;
 - c. l'assicurazione della qualità;
 - d. gli obiettivi e i criteri della programmazione triennale dell'Ateneo.
5. L'attivazione dei Corsi di Studio è resa efficace e definitiva con l'inserimento degli stessi nella banca dati dell'offerta formativa del Ministero, secondo i criteri stabiliti dagli appositi decreti ministeriali e con la successiva pubblicazione nel Manifesto degli Studi dell'Ateneo.
6. Nel caso in cui la proposta di attivazione annuale del Corso di Studio già attivo nell'anno accademico precedente preveda modifiche del Regolamento Didattico che comportino modifiche nella scheda SUA, le proposte stesse devono essere approvate dal Dipartimento. Qualora si tratti di Corsi di studio interdipartimentali, le proposte sono presentate dal Dipartimento responsabile, sentiti i Dipartimenti interessati. Le modifiche di Regolamento devono essere approvate anche dai Dipartimenti che concorrono per almeno il 20% dei CFU e la cui didattica subisca variazioni relativamente ai settori scientifici disciplinari e/o al numero di crediti.
7. Nel caso in cui la proposta di attivazione annuale del Corso di Studio già attivo nell'anno accademico precedente preveda modifiche di ordinamento le stesse devono essere approvate dal CUN e, nei casi previsti dalla normativa vigente, valutate da ANVUR al fine dell'ottenimento dell'accREDITamento. In questi casi, le procedure e i termini per la presentazione delle modifiche sono quelle di cui all'art. 26. La proposta è avanzata dal Dipartimento responsabile e deve essere approvata anche dai Dipartimenti che concorrono per almeno il 20% dei CFU.

Art. 28

Disattivazione dei Corsi di Studio

1. Al Corso di Studio di Laurea, Laurea Magistrale e Laurea Magistrale a ciclo unico che non ha conseguito l'accreditamento iniziale o non ha ottenuto l'accreditamento periodico, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, è preclusa l'attivazione e, quindi, viene soppresso dall'offerta formativa dell'Ateneo.
2. I corsi di studio non attivati per 2 anni accademici consecutivi sono soppressi.
3. Il Consiglio di Amministrazione, sentiti il Senato Accademico e il Nucleo di Valutazione sulla coerenza dell'offerta formativa dell'Ateneo con le linee di indirizzo della programmazione triennale, può proporre a uno o più Consigli di Dipartimento la modifica della propria offerta formativa, specificando i criteri generali che dovrebbero caratterizzarla.
4. Nel caso della disattivazione di un Corso di Studio, l'Università assicura agli studenti già iscritti la possibilità di concludere gli studi conseguendo il relativo titolo e disciplina altresì nei regolamenti didattici dei corsi di studio la facoltà, per gli studenti, di optare per l'iscrizione ad altri Corsi di Studio attivati dall'Ateneo.

Art. 29

Regolamento Didattico dei Corsi di Studio

1. Il Regolamento Didattico del Corso di Studio specifica gli aspetti organizzativi e gestionali del Corso stesso e garantisce la coerenza tra i CFU assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati. Spetta al Consiglio del Dipartimento responsabile, acquisito il parere favorevole dei Dipartimenti interessati ove si tratti di Corsi di Studio interdipartimentali, nonché della Commissione paritetica per la didattica, approvare il Regolamento Didattico del Corso di Studio e proporlo al Senato Accademico, il quale lo approva, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione. Il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione deliberano con la maggioranza prevista dal comma 4, lett. d) dell'art. 40 dello Statuto.
2. Il Regolamento Didattico del Corso di Studio, nel rispetto della normativa vigente, indica con chiarezza:
 - a) gli obiettivi formativi specifici, includendo il quadro delle conoscenze, competenze e abilità da acquisire e indicando i profili professionali di riferimento;
 - b) i requisiti per l'ammissione al corso di studio e le modalità di verifica;
 - c) l'elenco delle attività formative che caratterizzano il Corso di Studio, con l'organizzazione delle stesse in annualità e semestri;
 - d) i CFU assegnati a ogni insegnamento, ognuno dei quali caratterizzato con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento, il numero delle ore previste per l'erogazione delle lezioni e quello relativo allo studio individuale, l'eventuale articolazione in moduli, l'eventuale obbligo di frequenza e l'eventuale propedeuticità;
 - e) i CFU assegnati a ogni altra attività formativa prevista dall'ordinamento didattico del Corso di Studio con l'indicazione del numero delle ore previste per l'erogazione di ciascuna attività e quello relativo allo studio individuale;
 - e-bis) gli ordinamenti didattici dei corsi di studio possono prevedere negli ambiti relativi alle attività di base e/o caratterizzanti, insegnamenti o altre attività formative afferenti a settori scientifico-disciplinari ulteriori rispetto a quelli previsti dalle tabelle di definizione della classe di appartenenza, nel rispetto degli obiettivi formativi della classe e nella misura prevista dalla normativa vigente, riservando in ogni caso alle attività formative afferenti a settori scientifico-disciplinari previsti dalle tabelle almeno il 40 per cento o il

- 30 per cento, rispettivamente, dei crediti necessari per conseguire il titolo di studio;
- f) la tipologia delle forme didattiche adottate per ogni insegnamento, anche a distanza, e per ciascuna attività formativa, le relative modalità di verifica dei risultati e il calendario delle prove di verifica;
 - g) gli eventuali curricula offerti agli studenti e le regole per l'eventuale presentazione dei piani di studio individuali;
 - h) l'eventuale definizione di moduli di insegnamento, intesi come parti compiutamente organizzate di corsi di insegnamento articolati o integrati, comprensivi di parti della medesima disciplina o di discipline affini, affidate a docenti diversi;
 - i) la denominazione delle singole prove d'esame e delle altre valutazioni che evidenzino l'aggregazione di più insegnamenti e/o moduli;
 - l) le modalità di verifica, anche a conclusione di attività formative propedeutiche programmate dal Dipartimento, della preparazione iniziale degli studenti che chiedono l'accesso al Corso di Studio;
 - m) le forme di tutorato messe a disposizione degli studenti e la loro organizzazione;
 - n) le modalità per l'eventuale trasferimento da altri Corsi di Studio;
 - o) le attività di ricerca a supporto delle attività formative che caratterizzano il profilo del Corso di Studio;
 - p) le procedure per la valutazione della qualità ed efficacia delle attività formative svolte dai docenti;
 - q) le altre disposizioni su eventuali obblighi degli studenti;
 - r) ogni altra indicazione prevista dalla normativa vigente.

3. Le strutture didattiche assicurano la periodica revisione dei Regolamenti Didattici dei Corsi di Studio, in particolare per quanto riguarda il numero dei CFU assegnati a ogni insegnamento o ad altra attività formativa. Valutano altresì, l'effettivo interesse degli studenti relativamente ai contenuti dei singoli insegnamenti e l'attualità degli obiettivi formativi.

4. I Regolamenti Didattici che disciplinano i Corsi di Studio interateneo, in quanto finalizzati a rilasciare titoli di studio congiunti, determinano le particolari norme che ne regolano il funzionamento sul piano della didattica.

5. Le informazioni contenute nei Regolamenti didattici dei Corsi di Studio sono pubblicate nell'apposita pagina web di Ateneo, a cura dei Corsi di studio medesimi.

Art. 30

Crediti formativi universitari

1. L'unità di misura dell'impegno complessivo dello studente per il conseguimento dei titoli di studio è il CFU; esso misura il lavoro richiesto allo studente per l'espletamento di ogni attività formativa prevista dai Corsi di Studio. Ogni CFU è pari a 25 ore di impegno complessivo per studente.

2. La quantità media dell'impegno complessivo di apprendimento svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari è fissata convenzionalmente in 60 CFU.

3. La frazione di CFU da dedicare allo studio individuale in funzione della diversa tipologia dell'attività formativa (lezione, esercitazione, laboratorio, seminario, etc.) è definita dai Regolamenti dei Corsi di Studio. Lo studio individuale non può essere inferiore al 50% dell'impegno orario complessivo, salvo nel caso in cui siano previste attività formative a elevato contenuto sperimentale o pratico e, comunque, definita nel

rispetto di quanto previsto al comma successivo.

4. Considerando le diverse esigenze dei Corsi di Studio, connesse anche all'applicazione di specifiche normative nazionali o europee, e la tipologia delle attività didattiche, di norma un CFU corrisponde a:

- 6 - 9 ore di lezione frontale;
- 12 - 16 ore di attività in laboratorio o esercitazione guidata;
- 18 - 25 ore di formazione professionalizzante (tirocini, attività con guida diretta del docente su piccoli gruppi di studenti), oppure di studio assistito (esercitazione autonoma degli studenti in aula/laboratorio, con assistenza didattica).

Fanno eccezione i Corsi di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Medicina Veterinaria, in Ingegneria edile – Architettura, in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche e in Farmacia che devono rispettare le norme europee.

5. I Regolamenti Didattici di ciascun Corso di Studio possono stabilire il numero minimo di CFU da acquisire in tempi determinati, anche come condizione per poter sostenere esami previsti per determinati anni di corso, diversificato per studenti impegnati a tempo pieno o a tempo parziale.

6. I CFU corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto prevista dal Regolamento Didattico del Corso di Studio. La valutazione del profitto è effettuata secondo le modalità stabilite al successivo art. 49 del presente Regolamento.

7. È possibile l'acquisizione di crediti formativi presso altri atenei italiani sulla base di convenzioni stipulate tra le istituzioni interessate, ai sensi della normativa vigente.

Art. 31

Programmazione e organizzazione delle attività formative

1. Le attività formative dei Corsi di Studio comprendono lezioni, esercitazioni teoriche e pratiche, attività seminariali e di laboratorio e ogni forma di sperimentazione sul campo. Esse, nel rispetto della libertà di insegnamento, si svolgono con modalità e in condizioni tali da favorire il diritto alla fruizione da parte degli studenti.

2. Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in merito all'impegno didattico dei docenti, dal Regolamento di Ateneo inerente all'impegno didattico dei Professori e dei Ricercatori, dal presente Regolamento e dal Regolamento Didattico del Corso di Studio, il Consiglio del Dipartimento approva, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, la proposta inerente alla programmazione e all'organizzazione della didattica, individuando, in particolare, i compiti didattici e organizzativi dei professori e dei ricercatori, ivi comprese quelle inerenti alle attività integrative, di orientamento e di tutorato, secondo criteri di funzionalità, competenza ed equilibrata suddivisione dei carichi. La proposta tiene conto di quanto emerso nella Scheda di monitoraggio annuale, nell'ultimo Rapporto di Riesame ciclico disponibile e nella Relazione annuale della Commissione paritetica per la didattica del Dipartimento o della Scuola.

3. La proposta di cui al comma 2 individua, altresì:

- a. l'articolazione delle attività didattiche di ogni anno del Corso di Studio in più periodi didattici;
- b. gli obiettivi generali individuati per assicurare il miglioramento della qualità della didattica;
- c. gli obiettivi e i programmi di ciascun insegnamento;
- d. le modalità per lo svolgimento delle altre attività formative;
- e. tutte le informazioni richieste per soddisfare i requisiti di trasparenza fissati dalla

normativa nazionale.

I programmi degli insegnamenti sono predisposti dai docenti responsabili o affidatari; nel caso di corsi suddivisi in moduli, in modo coordinato dai rispettivi docenti. Il Consiglio di Corso di Studio può richiedere con delibera motivata modificazioni degli argomenti e delle ore dedicate alla trattazione di ogni singolo argomento sulla base esclusiva del necessario coordinamento del contenuto dei corsi o della congruità tra i CFU assegnati all'attività didattica e l'impegno richiesto allo studente.

4. Il Consiglio di Dipartimento, nella composizione dei soli Professori e Ricercatori e della componente studentesca:

- a. valuta le proposte inerenti alla programmazione dell'offerta formativa dei Corsi di Studio dei quali è responsabile, ponendo attenzione agli obiettivi generali individuati per assicurare il miglioramento della qualità della didattica e, nel rispetto delle competenze disciplinari dei docenti, alla verifica della presenza di un'equilibrata suddivisione degli impegni didattici dei docenti stessi nei vari Corsi di Studio, anche considerando l'eventuale richiesta di impegno dei docenti del Dipartimento in Corsi di Studio differenti da quelli di cui il Dipartimento è responsabile;
- b. approva a maggioranza assoluta, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, le proposte dell'offerta formativa avanzate dai Consigli dei Corsi di Studio dei quali è responsabile, con le determinazioni individuate dal Consiglio stesso per superare eventuali questioni evidenziate nel corso della verifica.

5. Il Consiglio di Dipartimento, nel caso in cui, per uno o più Corsi di Studio dei quali è responsabile, non sia stato possibile individuare la copertura di una o più attività didattiche con i docenti afferenti ai Dipartimenti interessati, delibera l'attivazione delle procedure per la copertura indicate dal Regolamento di Ateneo inerente all'impegno didattico dei Professori e dei Ricercatori.

Art. 32

Sdoppiamenti dei Corsi di Studio

1. I Corsi di Studio e/o gli insegnamenti nei Corsi di Studio sono sdoppiati ogniqualvolta ricorrono le condizioni previste dalla normativa vigente.

2. Il Consiglio di Dipartimento responsabile, su richiesta motivata del Consiglio di Corso di Studio interessato e sentiti i Dipartimenti che eventualmente concorrono ai Corsi di Studio interdipartimentali, chiede al Consiglio di Amministrazione di concedere lo sdoppiamento del Corso di Studio. Il Consiglio di Amministrazione delibera in merito alla richiesta con i pareri del Senato e del Nucleo di Valutazione che verifica che lo sdoppiamento avvenga nel rispetto della normativa vigente. Nel caso in cui lo sdoppiamento si renda necessario per motivi organizzativi per un numero limitato di insegnamenti di un Corso di Studio, il relativo Consiglio avanza richiesta motivata al Consiglio di Dipartimento responsabile del Corso di Studio che delibera in merito, nel rispetto della normativa vigente.

3. Nei casi di cui al precedente comma, il Consiglio del Corso di Studio stabilisce i criteri per la suddivisione degli studenti, verifica l'equivalenza dei programmi e delle prove di valutazione del profitto dei corsi e/o insegnamenti sdoppiati, in modo che non si creino disparità tra gli studenti.

Art. 33

Mutuazioni degli insegnamenti

1. I Consigli di Dipartimento individuano i motivi per i quali si rende necessario mutuare insegnamenti o moduli d'insegnamento tra Corsi di Studio, anche di Dipartimenti diversi.
2. Le mutuazioni di insegnamenti o di moduli d'insegnamento sono consentite di norma tra Corsi di Studio di livello equivalente. Le mutuazioni di insegnamenti o di moduli d'insegnamento tra Corsi di Studio di livello non equivalente sono approvate dal Consiglio di Dipartimento.
3. La richiesta di mutazione tra insegnamenti o moduli d'insegnamento è proposta dal Consiglio di un Corso di Studio e approvata dal Consiglio di Dipartimento, nel caso in cui l'insegnamento o modulo di insegnamento da mutuare sia attivato in un altro Corso di Studio attivato dallo stesso Dipartimento. Qualora la richiesta riguardi un insegnamento o un modulo di insegnamento di un Corso di Studio attivato da un altro Dipartimento dell'Ateneo, è altresì necessaria l'approvazione del Dipartimento al quale la richiesta è indirizzata.
4. Sulla base di apposite convenzioni stipulate tra due o più Atenei, acquisiti i pareri favorevoli dei Consigli di Dipartimento interessati degli Atenei convenzionati, è possibile mutuare un insegnamento o un modulo di insegnamento da altra Università.

Art. 34

Calendario delle attività didattiche

1. Le attività didattiche riferite a ogni anno accademico iniziano di norma non oltre il 1° ottobre e terminano non oltre il 30 settembre, salvo specifiche deroghe approvate dal Senato Accademico.
2. Il periodo ordinario per lo svolgimento di lezioni, esercitazioni, seminari, attività di laboratorio è stabilito, di norma, per ciascun anno accademico, tra il 1° ottobre e il 30 giugno successivo.
3. Il Consiglio di Dipartimento può programmare le attività di orientamento, propedeutiche, integrative, di preparazione e sostegno degli insegnamenti ufficiali per i Corsi di Studio dei quali è responsabile anche ove esse siano svolte oltre il periodo di cui al comma 2.
4. Nell'ambito della programmazione didattica, tenuto conto delle esigenze degli studenti, il Consiglio del Dipartimento, sulla base della proposta di ogni Consiglio di Corso di Studi, sentite la Commissione paritetica per la didattica e la Scuola ove costituita, definisce l'orario delle lezioni e delle altre attività didattiche, il calendario degli esami e delle prove finali e le aule e/o i luoghi in cui si svolgono tali attività.
5. Il calendario delle lezioni di ciascun insegnamento/modulo riferito a ciascun semestre è stabilito e reso pubblico almeno un mese prima dell'avvio delle attività didattiche, ai fini anche dell'organizzazione delle attività di rilevazione delle opinioni degli studenti/docenti.
6. Il calendario degli esami e delle prove finali è reso pubblico dal Dipartimento almeno un mese prima dell'avvio delle attività didattiche e non può essere modificato senza giustificato motivo.
7. Le lezioni sono pubbliche, ad eccezione delle attività pratiche e di laboratorio alle quali possono accedere solo gli studenti regolarmente iscritti.

Art. 35

Manifesto generale degli studi

1. Entro e non oltre il 31 maggio i Dipartimenti predispongono il proprio Manifesto annuale degli studi relativo al successivo anno accademico, coordinando le proposte dei

Consiglio dei Corsi di Studio ad esso afferenti.

2. Il Manifesto annuale degli studi è improntato alla massima trasparenza dell'offerta didattica, include le informazioni del Regolamento Didattico dei corsi relativi all'offerta didattica effettivamente erogata nell'anno di riferimento.

Nello specifico il Manifesto riporta:

- a) la denominazione degli insegnamenti, la tipologia delle attività formative, i crediti formativi e le ore corrispondenti alle attività didattiche frontali, i Settori scientifico disciplinari ed il semestre di svolgimento degli stessi;
- b) la propedeuticità degli insegnamenti e delle altre attività formative;
- c) i periodi di svolgimento delle lezioni e delle altre attività formative;
- d) periodo di svolgimento degli esami di profitto e di laurea;
- e) eventuali obblighi di frequenza.

3. Il Consiglio di Amministrazione approva entro il 30 giugno, previo parere del Senato Accademico, il Manifesto generale degli studi recante l'elenco dei corsi offerti e i termini per le immatricolazioni e le iscrizioni.

Art. 36

Compiti e doveri didattici dei docenti

1. I professori universitari assolvono il proprio compito didattico svolgendo attività di didattica nei Corsi di Studio attivati dall'Ateneo nella forma e nei limiti previsti dall'art. 6, comma 2, della L. n. 240/2010 e secondo le modalità fissate dal Consiglio di Amministrazione in sede di approvazione delle linee di indirizzo sulla programmazione didattica.

2. I ricercatori a tempo indeterminato adempiono ai propri doveri didattici di attività integrativa e di servizio agli studenti secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 3 della L. 240/2010 nei limiti di impegno orario annuale fissati dal Consiglio di Amministrazione in sede di approvazione delle linee di indirizzo sulla programmazione didattica. Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle disponibilità di bilancio e sulla base dei criteri e modalità stabiliti con apposito Regolamento, determina la retribuzione aggiuntiva dei ricercatori di ruolo ai quali, con il loro consenso, sono affidati moduli o corsi curriculari e stabilisce l'impegno orario annuale massimo per lo svolgimento di tali attività didattiche.

3. I ricercatori a tempo determinato sono tenuti a un impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica ufficiale, di didattica integrativa e di servizio agli studenti pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il regime di tempo definito e comunque, in ordine alle attività di didattica ufficiale, nei limiti di quanto previsto nel contratto di assunzione individuale.

4. Le attività didattiche sono svolte prioritariamente nei Corsi di Laurea, nei Corsi di Laurea Magistrale e nei Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico. L'impegno didattico dei docenti nei Corsi di Laurea di primo e secondo livello, nelle Scuole di Specializzazione, nei Corsi di Dottorato di Ricerca e nei Corsi universitari di alta formazione e di formazione continua è stabilito nei limiti previsti dalla normativa vigente e secondo modalità individuate dal Consiglio di Amministrazione in sede di approvazione delle linee di indirizzo sulla programmazione didattica.

5. Nel rispetto di quanto previsto ai precedenti commi 1, 2 e 3, l'attribuzione dei compiti didattici annuali ai professori, ai ricercatori di ruolo e ai ricercatori a tempo determinato, ivi comprese le attività didattiche integrative, di orientamento e di tutorato, compete ai Consigli di Dipartimento che, allo scopo, acquisiscono le proposte di impegno didattico

dei docenti avanzate dai Consigli dei Corsi di Studio dei quali ciascun Dipartimento è responsabile.

6. I professori e i ricercatori sono tenuti a svolgere personalmente le attività didattiche loro attribuite. Qualora, per ragioni di salute o per comprovati impegni scientifici e istituzionali o per altro legittimo e motivato impedimento, il docente responsabile non possa momentaneamente svolgere l'attività programmata, lo stesso deve provvedere affinché ne sia data tempestiva comunicazione agli studenti, indicando l'eventuale data di rinvio. Se l'assenza è prevista per un periodo superiore a una settimana, il docente d'intesa con il Direttore del Dipartimento responsabile del Corso e con il Presidente del Consiglio di Corso di Studio individua una soluzione temporanea per garantire la continuità dell'insegnamento. In ogni caso, il docente deve dare conto nel registro delle lezioni delle soluzioni individuate.

7. Ogni docente, indipendentemente dalla programmazione temporale dei Corsi, deve garantire un'adeguata presenza durante l'intero arco dell'anno presso le strutture del Dipartimento per il ricevimento degli studenti. A tale fine, ciascun docente comunica al Presidente del Consiglio di Corso di Studio gli orari settimanali di ricevimento, resi pubblici in modo evidente sul sito web del Dipartimento.

8. I docenti sono tenuti a partecipare alle sedute dei Consigli di Dipartimento e ai Consigli di Corso di Studio di cui fanno parte.

9. I professori e i ricercatori sono tenuti a certificare le attività didattiche svolte nei Corsi di Studio, nelle scuole di specializzazione, nei Corsi di Dottorato di Ricerca e nei master, compresi gli impegni orari inerenti alla partecipazione alle commissioni per la verifica del profitto e per il conferimento dei titoli di studio, per le attività di tutorato e di servizio agli studenti. Le attività svolte in aula devono essere registrate settimanalmente, annotando gli argomenti trattati e gli orari di svolgimento su un apposito registro predisposto su base informatica, che deve essere reso visionabile agli studenti nel corso dell'anno accademico di pertinenza. Le altre attività inerenti alla didattica, comprese quelle di servizio agli studenti, sono autocertificate nella sezione dedicata del medesimo registro dai docenti con una propria dichiarazione riassuntiva resa nel mese di ottobre di ogni anno. Eventuali interventi didattici svolti da personale diverso dal titolare dell'insegnamento dovranno essere annotati nei loro contenuti nel registro.

10. Il registro deve essere messo a disposizione del responsabile del Corso di Studio di norma entro il 31 ottobre di ogni anno accademico per la verifica della correttezza e della completezza della compilazione, rispetto agli impegni programmati. Di norma, entro il 30 novembre di ogni anno accademico, il Direttore del Dipartimento verifica i registri e provvede alla trasmissione dei registri al Rettore, per i relativi atti di competenza.

11. I Direttori dei Dipartimenti, in collaborazione con i Presidenti dei Consigli di Corso di Studio, garantiscono il corretto svolgimento dei processi per il monitoraggio della qualità della didattica, vigilano sull'osservanza delle norme che regolano lo svolgimento dell'attività didattica e ne sono responsabili.

Art. 37

Tutorato

1. L'Ateneo promuove le attività di tutorato con l'intento di orientare e assistere gli studenti lungo tutto il corso degli studi per renderli attivamente partecipi al processo formativo, per rimuovere gli ostacoli a una proficua e regolare frequenza ai Corsi e per garantire l'apprendimento delle conoscenze programmate.

2. Ogni Dipartimento, nel corso della definizione della programmazione didattica annuale, approva, sulla base delle proposte dei Corsi di Studio dei quali ha la responsabilità, i programmi delle attività di tutorato degli stessi Corsi di Studio e le rende note nei

Regolamenti dei Corsi di Studio. I programmi del tutorato devono essere in accordo con gli indirizzi generali definiti dal servizio di ateneo per l'orientamento allo studio e alle professioni.

3. Il Dipartimento nomina un docente responsabile del coordinamento delle attività di tutorato che assume l'incarico per un triennio, non rinnovabile. È compito del responsabile trasmettere i dati relativi alle attività tutoriali al servizio di ateneo per l'orientamento allo studio e alle professioni.

4. Il servizio di tutorato, salvo ulteriori forme previste nei regolamenti delle strutture didattiche, si propone nelle seguenti forme:

- a) tutorato personale,
- b) tutorato d'aula,
- c) tutorato di sostegno per le materie del primo anno o propedeutiche,
- d) tutorato logistico-organizzativo e di servizio.

5. Il tutorato personale prevede che a ogni studente che si immatricola sia assegnato un docente tutore, individuato secondo criteri definiti annualmente dal Consiglio di Dipartimento, che segue lo studente lungo tutta la carriera universitaria. Il tutorato personale è attivato obbligatoriamente; esso ha gli scopi di facilitare la soluzione di problemi legati alla condizione di studente e al metodo di studio, di fornire assistenza nelle scelte relative agli insegnamenti e alla tesi di laurea o elaborato finale. Quando uno studente avrà ricevuto l'assegnazione della tesi di laurea sarà comunque suo tutore personale il relatore della tesi stessa. I docenti rendono noti gli orari di ricevimento per il tutorato personale nel sito web del Dipartimento.

6. Il tutorato d'aula consiste nelle attività che ogni docente organizza per gli studenti che frequentano i propri insegnamenti, al fine di migliorare l'apprendimento degli studenti stessi. Ogni docente, durante la fase della programmazione annuale della didattica, può proporre ai Consigli di Corso di Studio nei quali è presente il piano annuale delle attività di tutorato d'aula. L'insieme dei piani di tutorato di aula di un Corso di Studio fa parte della proposta che il Consiglio di Corso di Studio propone al Dipartimento responsabile.

7. Il tutorato di sostegno è svolto dal docente responsabile dell'insegnamento e, sotto la sua responsabilità, dai collaboratori istituzionali ed eventualmente anche da collaboratori ufficiali. Ai fini del tutorato di sostegno, nel caso di insegnamenti particolarmente frequentati, il docente può chiedere, tramite il Consiglio del Corso di Studio, la collaborazione di docenti e ricercatori degli anni successivi di Corso o, comunque, meno impegnati dai rispettivi insegnamenti.

8. Il tutorato logistico-organizzativo e di servizio consiste nelle attività di accoglienza matricole, svolgimento dei servizi ai disabili, organizzazione dei laboratori didattici, somministrazione delle schede valutazione insegnamenti, gestione delle aule e altre attività simili. Esso è organizzato, sentita la Commissione paritetica per la didattica, dal responsabile del tutorato nominato dal Consiglio di Dipartimento, che può giovare della collaborazione degli studenti capaci e meritevoli, individuati secondo quanto sancito dalla normativa vigente.

9. I servizi di tutorato personale e di tutorato d'aula sono parte integrante dei doveri didattici dei professori e ricercatori. Le altre forme di tutorato sono obbligatorie nei modi e nei limiti previsti nei regolamenti delle strutture didattiche.

10. I servizi di cui ai commi 6 e 7, qualora prestati da soggetti non di ruolo, possono essere retribuiti secondo la normativa vigente ed esclusivamente con i fondi assegnati al Corso di Studio. Con l'eccezione del tutorato logistico-organizzativo, possono svolgere attività di tutorato solo soggetti in possesso di un titolo di studio idoneo.

Art. 38

Valutazione delle attività didattiche

1. La valutazione della didattica si fonda sul miglioramento continuo della qualità delle attività formative e dei relativi servizi di supporto in termini di coerenza strategica nella fissazione e revisione degli obiettivi e di efficienza ed efficacia nella realizzazione degli stessi. Le principali finalità perseguite sono ravvisabili nell'incremento dell'attrattività dei corsi di studio, della soddisfazione degli studenti e della loro occupabilità al termine degli studi, nonché nel contributo al progresso delle conoscenze.
2. L'organizzazione e la gestione dei processi di accreditamento, valutazione, autovalutazione e assicurazione della qualità sono svolti in conformità alla normativa nazionale e regolamentare di Ateneo, alle disposizioni ministeriali e ai documenti di indirizzo dell'ANVUR.
3. Il Nucleo di Valutazione, in occasione del proprio rapporto annuale, fornisce specifici suggerimenti, formula raccomandazioni e propone ulteriori indicatori in merito alla valutazione della didattica, anche in accoglimento delle istanze pervenute dalle Commissioni paritetiche per la didattica.

Art. 39

Presidio della Qualità

1. Il Presidio della Qualità coordina e monitora lo svolgimento adeguato e uniforme delle procedure di assicurazione della qualità di tutto l'Ateneo.
2. Le specifiche competenze e responsabilità del Presidio sono dettate dal Regolamento Generale di Ateneo, dalle disposizioni ministeriali e dai documenti di indirizzo dell'ANVUR.

TITOLO V - DISCIPLINA PER GLI STUDENTI

CAPO I

Art. 40

Orientamento degli studenti

1. L'Ateneo, anche in collaborazione con altri Enti e soggetti pubblici e privati, promuove l'informazione sulla tipologia e sul funzionamento delle proprie attività formative, anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici e telematici.
2. Le attività di orientamento hanno carattere informativo e formativo e sono volte ad aiutare lo studente a compiere una scelta responsabile, al fine di agevolare il buon andamento della carriera negli studi. L'attività di orientamento è garantita a partire dalla fase di accoglienza dello studente che intende immatricolarsi e fino al termine degli studi universitari.
3. Per gli scopi di cui al precedente comma e per facilitare l'inserimento nel mondo del lavoro di quanti abbiano conseguito titoli di studio presso la propria sede, l'Ateneo attiva un servizio di Ateneo per l'orientamento allo studio e alle professioni.
4. Il servizio, d'intesa con le strutture didattiche dell'Ateneo interessate:
 - a. coordina le attività di orientamento rivolte agli studenti iscritti agli istituti di istruzione secondaria superiore, anche sulla base di apposita convenzione che l'Ateneo stipula con le autorità scolastiche competenti al fine di disciplinare la

- collaborazione con gli istituti di istruzione secondaria superiore;
- b. promuove ogni azione ritenuta efficace per il regolare svolgimento degli studi degli studenti iscritti all'Ateneo, comprese quelle di cui al precedente art. 37;
- c. organizza, anche in collaborazione con ordini professionali ed enti pubblici e privati, incontri, tirocini e ogni altra iniziativa che agevoli l'inserimento dei laureati nel mondo del lavoro.
5. Le attività di orientamento riguardano anche i programmi di mobilità internazionale degli studenti promossi dall' Ateneo.
6. Le modalità per lo svolgimento del Servizio di Ateneo per l'orientamento allo studio e alle professioni, sono definite da apposito Piano attuativo deliberato dagli organi di Ateneo.

CAPO II

Art. 41

Requisiti per l'iscrizione ai Corsi di Studio

1. L'Ateneo riconosce il diritto allo studio, sancito nell'art. 34, comma 1, della Costituzione, con i soli limiti derivanti dalle leggi dello Stato poste a salvaguardia di esso. A garanzia del diritto a raggiungere i gradi più alti degli studi e in conformità alle norme che definiscono l'autonomia delle Università, la preparazione iniziale degli studenti che si iscrivono ai Corsi di Studio viene accertata con riguardo agli studi precedenti e alle caratteristiche del corso universitario.
2. Per essere ammessi a un Corso di Laurea e Laurea Magistrale a ciclo unico occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, o di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo, e di un'adeguata preparazione iniziale. I Regolamenti didattici definiscono le conoscenze, i requisiti formativi e culturali richiesti per l'accesso e ne determinano le modalità di verifica. Se la verifica non è positiva, il Consiglio di Corso di Laurea attribuisce specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di Corso, anche tramite attività formative precedenti all'immatricolazione organizzate in collaborazione con istituti di istruzione secondaria o con altri enti pubblici o privati, sulla base di apposite convenzioni approvate dal Consiglio di Amministrazione. L'eventuale verifica della preparazione a seguito degli obblighi formativi aggiuntivi non può condizionare l'ammissione alle valutazioni di profitto.
3. Per essere ammessi a un Corso di Laurea Magistrale occorre essere in possesso della Laurea o del diploma universitario di durata triennale, ovvero di un altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.
4. Per i Corsi di Laurea Magistrale il regolamento didattico del Corso di Studio definisce specifici criteri di accesso per valutare il possesso di requisiti curriculari, l'adeguata preparazione personale dello studente, le modalità per la verifica del possesso dei requisiti curriculari.
5. I requisiti curriculari, di cui al comma precedente, possono essere espressi in termini di numero minimo di CFU acquisiti in determinati settori durante il percorso formativo progressivo, indicate classi di Laurea di primo livello che garantiscono il rispetto dei requisiti curriculari di accesso, o una combinazione di classi di laurea e numero minimo di CFU acquisiti in determinati settori. Poiché il soddisfacimento dei requisiti curriculari deve essere verificato prima dell'iscrizione, non è possibile iscrivere studenti a un Corso di Laurea Magistrale con debiti formativi. Lo studente può adempiere al superamento di

eventuali debiti formativi con l'iscrizione a singoli insegnamenti universitari indicati dal Consiglio di Corso di Laurea Magistrale e con il superamento delle relative prove di profitto.

6. La verifica dell'adeguata preparazione personale degli studenti che chiedono di iscriversi al Corso di Laurea Magistrale e che hanno ottemperato ai requisiti curriculari è effettuata da un'apposita commissione nominata dal Consiglio di Corso di Laurea Magistrale mediante una prova volta ad accertare il possesso delle conoscenze e delle competenze indicate nel Regolamento Didattico del Corso stesso. Il Regolamento può prevedere che la verifica non sia richiesta per gli studenti che abbiano conseguito la laurea con un voto superiore a un minimo stabilito dal Regolamento stesso.

7. Per essere ammessi ai Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico bisogna essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, o di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo, e di un'adeguata preparazione iniziale. I regolamenti didattici definiscono le conoscenze, i requisiti formativi e culturali richiesti per l'accesso e ne determinano le modalità di verifica.

8. Le modalità e le conoscenze necessarie per l'iscrizione ai Corsi di Specializzazione, ai Corsi di Dottorato di Ricerca e ai Corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente sono definite dagli specifici regolamenti, tenendo conto di quanto stabilito dalla normativa vigente.

Art. 42

Corsi ad accesso programmato

1. Nel rispetto della normativa vigente e di quanto previsto dalla programmazione triennale dell'Ateneo, il Consiglio di Amministrazione, entro i termini stabiliti del MIUR di ogni anno, su proposta motivata dei Dipartimenti interessati, sentiti il Senato e il Consiglio degli studenti, può deliberare la limitazione degli accessi di qualsiasi Corso di Studio attivo nell'Ateneo.

Art. 43

Iscrizione e frequenza ai Corsi di Studio

1. Le immatricolazioni e le iscrizioni agli anni successivi al primo ai Corsi di Studio avvengono di norma tra il 1° agosto e il 20 ottobre. Il Senato può decidere che l'iscrizione a Corsi di Laurea Magistrale avvenga anche ad anno accademico iniziato, purché in tempo utile per la frequenza della maggior parte delle attività didattiche.

2. A decorrere dall'anno accademico 2022/2023 è consentita la contemporanea iscrizione degli studenti a due corsi di studio secondo quanto previsto dalla legge n. 33 del 12 aprile 2022 e dai relativi decreti attuativi.

3. Ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera c), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 è consentita la frequenza congiunta del Corso di specializzazione medica e del Corso di Dottorato di Ricerca. In caso di frequenza congiunta, la durata del Corso di Dottorato è ridotta a un minimo di due anni.

4. Lo studente può chiedere la sospensione della carriera accademica per il tempo necessario a frequentare altri Corsi di Studio presso questa o altra Università, anche straniera, secondo le modalità previste dal regolamento in materia. Alla ripresa degli studi, il Consiglio di Corso di Studio valuta l'eventuale richiesta dello studente per il riconoscimento di CFU acquisiti durante il periodo di sospensione.

5. Gli studenti che si iscrivono per la prima volta a un Corso sono definiti "in corso". Sono definiti studenti "fuori corso" quelli che non hanno acquisito tutti i CFU relativi alle

attività formative previsti dall'ordinamento didattico del Corso di Studio entro la durata normale del Corso medesimo.

6. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato e il Consiglio degli Studenti, può decidere diverse condizioni per il pagamento delle tasse di iscrizione per gli studenti fuori corso. Con la stessa procedura, il Consiglio di Amministrazione può decidere modalità di iscrizione specifiche e diverse condizioni per il pagamento delle tasse di iscrizione per gli studenti la cui carriera universitaria non è conforme con i criteri che il Ministero utilizza per la ripartizione del Fondo di Funzionamento Ordinario tra le Università.

7. Lo studente iscritto a un Corso di Studio decade dalla qualità di studente qualora non sostenga esami per otto anni consecutivi, oppure - per gli immatricolati a partire dall'a.a. 2010/2011 - qualora non rinnovi l'iscrizione per un periodo superiore a tre anni accademici consecutivi, senza avere dato comunicazione della cessazione. Quanto precede non si applica agli studenti che devono sostenere unicamente la prova finale per il conseguimento del titolo accademico.

8. Lo studente dichiarato decaduto o che abbia richiesto la rinuncia agli studi può immatricolarsi nuovamente a qualsiasi Corso di Studio. L'eventuale riconoscimento dei CFU ottenuti nella carriera pregressa è di competenza del Consiglio di Corso di Studio.

9. Chiunque sia in possesso dei necessari requisiti di scolarità, non sia iscritto ad alcuna Università italiana e intenda accedere ai servizi didattici dell'Ateneo per ragioni culturali, di aggiornamento scientifico e professionale, può chiedere l'iscrizione a singoli insegnamenti, attivati nell'ambito dei Corsi di Studio, purché tali Corsi non siano a numero programmato nazionale, e dei corsi di perfezionamento finalizzati al conseguimento del Master. Le richieste non possono eccedere il limite massimo di trenta CFU per anno accademico. L'accettazione delle richieste è subordinata al parere vincolante del Consiglio di Corso di Studio competente per ciascun insegnamento che, comunque, deve tener conto che tali iscrizioni non contrastino con le normative vigenti e che siano compatibili con il regolare svolgimento delle attività didattiche.

10. Gli iscritti a insegnamenti singoli non godono dell'elettorato attivo e passivo nelle elezioni delle rappresentanze studentesche. Gli iscritti a insegnamenti singoli possono ottenere la certificazione degli studi compiuti e degli esami superati che può essere utilizzata per il conseguimento di successivi titoli di studio.

11. Possono, altresì, chiedere l'iscrizione a singoli insegnamenti di un Corso di Studio gli studenti iscritti ad altri Corsi di Studio dell'Ateneo o di altre Università, italiane e straniere. In questi casi, l'accettazione delle richieste da parte del Consiglio di Corso di Studio competente per ciascun insegnamento deve verificare anche la presenza obbligatoria del nulla-osta della struttura didattica alla quale appartiene il richiedente e, nel caso di studenti stranieri, deve tener conto di quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per la mobilità internazionale.

12. Il Consiglio di Amministrazione, su parere del Senato, nel determinare annualmente le tasse universitarie, fissa l'importo della contribuzione dovuta da coloro che si iscrivono a singoli insegnamenti, differenziando i casi del comma 9 da quelli del comma 11.

13. I Regolamenti didattici dei Corsi di Studio possono disciplinare eventuali obblighi di frequenza per una o più delle attività formative del Corso stesso. I Consigli di Corso di Studio, in relazione alle modalità definite dai rispettivi Regolamenti didattici, provvedono ad accertare le frequenze e a comunicarle alle Segreterie Studenti ai fini della relativa certificazione.

14. Gli uffici delle segreterie studenti, nel rispetto della normativa vigente sulla trasparenza amministrativa e sulla certificazione, rilasciano le certificazioni atte a documentare lo stato della carriera universitaria degli studenti.

15. I Consigli di Corso di Studio, per i quali sia prevista l'attestazione di frequenza obbligatoria, possono annualmente stabilire nei propri regolamenti didattici termini di iscrizione con abbreviazione di Corso anticipati rispetto a quelli indicati nei commi precedenti. Le eventuali variazioni dovranno essere pubblicate nel Manifesto degli Studi.

Art. 44

Studenti a tempo parziale

1. L'Università può riconoscere la condizione di studente a tempo parziale agli iscritti ai Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale impossibilitati a frequentare a tempo pieno i Corsi di Studio. Gli studenti a tempo parziale hanno la possibilità di far fronte agli obblighi per il conseguimento del titolo di studio in un periodo di anni superiore a quello normale, senza che diventino fuori corso.

2. I criteri per il riconoscimento della condizione di studente a tempo parziale, le modalità di fruizione della didattica, il periodo di anni entro il quale concludere gli studi e la riduzione dell'importo relativo a tasse e contributi sono definiti dal regolamento in materia approvato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato e il Consiglio degli Studenti.

3. Nel caso in cui lo studente a tempo parziale concluda gli studi prima della scadenza programmata, lo studente dovrà regolarizzare la propria posizione in merito alle tasse e contributi prima dello svolgimento della prova finale.

4. I Consigli di Corso di Studio, nel rispetto dei contenuti didattici previsti dall'ordinamento dei Corsi di Studio, possono organizzare specifici percorsi formativi a favore degli studenti a tempo parziale e specifiche attività di tutorato e di sostegno, anche con il ricorso a tecnologie informatiche e a forme di didattica a distanza.

Art. 45

Passaggi e Trasferimenti

1. Lo studente iscritto a un Corso di Studio dell'Ateneo può chiedere il passaggio ad altro Corso di Studio dell'Ateneo presentando domanda al Rettore entro il 20 ottobre, previo il pagamento delle tasse e dei contributi definiti secondo criteri e modalità fissati dal Consiglio di Amministrazione.

2. Le domande di passaggio di Corso di Studio sono subordinate all'approvazione del Consiglio di Corso di Studio di destinazione che, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 34 del presente regolamento, valuta gli esami eventualmente sostenuti e la possibilità di riconoscimento dei relativi CFU acquisiti, secondo quanto previsto al successivo art. 46 e/o l'eventuale debito formativo da assolvere.

3. Lo studente può chiedere un solo passaggio ad altro Corso di Studio nel corso dello stesso anno accademico, fatta eccezione per i corsi ad accesso programmato nazionale o locale.

4. Lo studente può chiedere il trasferimento ad altra Università presentando domanda al Rettore dal 1° luglio al 20 ottobre, condizionatamente al pagamento della tassa di trasferimento nell'importo fissato dal Consiglio di Amministrazione. Il Rettore può accogliere, per comprovati motivi, le domande di trasferimento presentate dopo la scadenza del 20 ottobre, ma comunque entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno, condizionatamente al rinnovo dell'iscrizione al nuovo anno accademico.

5. I trasferimenti da altra Università possono essere autorizzati dal Rettore entro il 31 dicembre di ogni anno; qualora sussistano gravi motivi, il Rettore può accogliere le richieste presentate dopo il 31 dicembre.

6. I trasferimenti da altro Ateneo sono subordinati all'approvazione del Consiglio di Corso di Studio di destinazione che, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 46, valuta gli eventuali esami sostenuti e la possibilità di riconoscimento dei relativi CFU acquisiti. I trasferimenti sono, altresì, subordinati al pagamento all'Ateneo delle tasse e dei contributi dovuti per l'intero anno accademico e, relativamente ai Corsi a numero programmato, alla disponibilità dei posti e al superamento della prova di ammissione.

7. I Consigli di Corso di Studio, per i quali sia prevista l'attestazione di frequenza obbligatoria, possono annualmente stabilire nei propri Regolamenti didattici termini di richiesta di passaggio di Corso, di trasferimento da altre Università anticipati rispetto a quelli indicati nei commi precedenti. Le eventuali variazioni dovranno essere pubblicate nel Manifesto degli Studi.

Art. 46

Riconoscimento crediti formativi

1. I Consigli di Corso di Studio, riconoscono i CFU acquisiti dagli studenti che hanno chiesto il trasferimento da altre Università e/o da altro Corso di Studio, valutandoli con riferimento al proprio ordinamento degli studi e con le modalità stabilite dai rispettivi regolamenti didattici. Gli eventuali CFU non riconosciuti vengono fatti risultare nella relazione informativa di supplemento al diploma.

2. Identica procedura a quella di cui al comma 1 è seguita nel caso in cui il riconoscimento di CFU, debitamente documentati, sia richiesto da studenti che abbiano già conseguito un titolo di studio universitario o che siano stati iscritti in percorsi formativi universitari pregressi non completati e che chiedano, contestualmente all'iscrizione, l'abbreviazione degli studi.

3. I Consigli di Corso di Studio possono, altresì, riconoscere quali CFU le conoscenze acquisite e le abilità professionali previste dall'art. 14 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni, seguendo la procedura e osservando i criteri di cui al comma 1 e quelli previsti dalla normativa citata.

4. I Consigli di Corso di Studio, nei casi in cui sia difficile il riconoscimento di alcuni CFU solo sulla base del confronto dei programmi didattici, possono prevedere una verifica, anche interdisciplinare, per definire i CFU da riconoscere allo studente.

5. Nel caso in cui il trasferimento dello studente sia effettuato tra Corsi di Laurea o Corsi di Laurea Magistrale appartenenti alla medesima classe, la quota di CFU relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti allo studente non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati. Nel caso in cui il Corso di provenienza sia svolto in modalità a distanza, la quota minima del 50% è riconosciuta solo se il Corso di provenienza risulta accreditato ai sensi della normativa vigente.

6. Non è consentito risostenere gli esami i cui cfu sono stati oggetto di riconoscimento ai sensi del presente articolo.

Art. 47

Mobilità internazionale e riconoscimento degli studi effettuati all'estero

1. L'Ateneo favorisce la mobilità internazionale dei propri studenti, promuovendo azioni specifiche per lo svolgimento di periodi di studio e di tirocinio all'estero, sulla base di rapporti convenzionali di scambio con Università europee, presso le quali esista un sistema di crediti riconducibile al sistema ECTS, e non europee.

2. L'Ateneo favorisce la mobilità studentesca secondo un principio di reciprocità,

mettendo a disposizione degli studenti ospiti le proprie risorse didattiche, il supporto organizzativo e logistico e l'assistenza tutoriale prevista dai programmi di mobilità studentesca riconosciuti dalle Università della Comunità Europea e da altri programmi risultanti da convenzioni bilaterali.

3. I criteri e le modalità per la gestione della mobilità internazionale degli studenti e per il riconoscimento degli studi effettuati e dei CFU conseguiti all'estero sono disciplinati da uno specifico Regolamento di Ateneo che, per quanto concerne gli scambi europei, deve essere strettamente coerente con quanto concordato dalla Comunità Europea con l'Agenzia Nazionale competente alla erogazione dei finanziamenti comunitari e sottoscritto dal Rettore.

Art. 48

Calendario delle valutazioni di profitto

1. Entro un mese dall'avvio delle attività didattiche, il calendario delle valutazioni del profitto di tutte le attività formative previste nel piano degli studi di un Corso di Studio è approvato dal Consiglio dello stesso Corso e reso pubblico dal Dipartimento responsabile.

2. Il calendario delle valutazioni del profitto è stabilito in modo da evitare ogni sovrapposizione con le lezioni o turbamento del normale svolgimento dei Corsi. Al medesimo principio deve conformarsi l'eventuale previsione di prove in itinere o parziali o di idoneità.

3. Lo svolgimento delle valutazioni del profitto si articola in un numero minimo totale di otto appelli per disciplina nel corso dell'anno accademico, distribuiti in almeno tre sessioni ordinarie e opportunamente distanziati temporalmente, in modo che l'intervallo tra due appelli successivi non sia inferiore a due settimane.

4. Oltre agli appelli di cui al precedente comma 3, possono essere previsti ulteriori appelli riservati agli studenti fuori corso e agli studenti iscritti a tempo parziale; per gli studenti fuori corso, gli appelli possono avere luogo anche durante i periodi delle lezioni.

5. Gli appelli devono essere svolti alle date indicate nel calendario. Eventuali spostamenti di data devono essere comunicati con adeguata motivazione al Presidente/Coordinatore del Corso di Studio dai docenti interessati di norma almeno 7 giorni prima della data fissata e tempestivamente resi noti agli studenti tramite il sito web del Dipartimento. La data di inizio di un appello non può in alcun caso essere anticipata.

6. Ai fini della carriera universitaria dello studente è computabile, come valutazione del profitto sostenuta in corso, soltanto la valutazione del profitto superata nelle tre sessioni ordinarie immediatamente successive al termine della relativa attività didattica.

7. Per i Corsi di Studio le cui attività sono organizzate in periodi di durata inferiore al semestre, i relativi Consigli possono definire il calendario delle valutazioni del profitto e le modalità di svolgimento delle prove con modalità diverse da quelle previste dal comma 3.

Art. 49

Valutazione del profitto e dell'idoneità

1. Per essere ammesso alle valutazioni di profitto lo studente deve essere regolarmente iscritto. L'iscrizione si intende regolarizzata con il versamento, ove previsto, delle tasse e contributi richiesti, fatti salvi i casi di esonero o di sospensione dei versamenti, stabiliti da apposite disposizioni.

2. Le forme e le procedure per la valutazione del profitto e per l'attribuzione dei CFU agli studenti sono definite nel Regolamento Didattico del Corso di Studio, che potrà prevedere le modalità per eventuali prove intermedie. Esse devono essere dirette ad accertare, con obiettività ed equità, la maturità intellettuale del candidato e la sua preparazione organica nella materia sulla quale vertono, senza limitarsi alle nozioni impartite dal docente nel Corso cui lo studente ha partecipato.
3. Fatti salvi i Corsi di Studio regolati da normative dell'Unione Europea, in ciascun Corso di Laurea non possono essere previsti, in totale, più di 20 esami o valutazioni finali di profitto, anche favorendo prove di esame integrate per più insegnamenti o moduli coordinati; tale limite è pari a 12 per i Corsi di Laurea Magistrale e a 30 o 36 per i Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico con durata, rispettivamente, di 5 o 6 anni.
4. In ciascuna sessione di esame, nel rispetto del Regolamento del Corso di Studio, lo studente può sostenere senza alcuna limitazione numerica tutti gli esami e le prove di verifica per i quali possiede l'attestazione di frequenza, ove richiesta.
5. Le prove di valutazioni del profitto e dell'idoneità sono svolte dinanzi a Commissioni nominate dal Presidente del Corso di Studio su delibera del Consiglio o nominate dal Consiglio di Dipartimento ove non previsto il consiglio di corso di studio. Le Commissioni sono composte dal docente responsabile dell'insegnamento, che svolge la funzione di Presidente della Commissione, e da almeno un altro membro scelto fra i docenti responsabili di materia affine, ricercatori e, come previsto da apposito Regolamento, cultori delle stesse discipline. Alle medesime categorie appartengono i membri supplenti. Per gli insegnamenti integrati, i docenti titolari degli insegnamenti o moduli coordinati partecipano alla valutazione collegiale complessiva del profitto dello studente con modalità previste nei regolamenti didattici dei corsi di studio ai sensi della normativa vigente.
6. Per il solo effetto della nomina a membri della Commissione per la valutazione del profitto, possono essere nominati cultori della disciplina i Dottori di Ricerca e i laureati da almeno due anni che possiedano un'adeguata qualificazione attestata dal Presidente del Consiglio di Corso di Studio. La nomina è proposta al Presidente del Consiglio di Corso dal titolare della disciplina.
7. Per gravi e comprovati motivi il Presidente del Corso di Studio o il Direttore del Dipartimento ove non previsto il consiglio di corso di studio può nominare, in via temporanea, un sostituto del Presidente della Commissione, scelto di regola tra i docenti di insegnamenti affini.
8. Con il superamento degli esami di profitto o di altre forme di verifica lo studente acquisisce i CFU previsti dal piano degli studi. È possibile conseguire il titolo secondo un piano di studi individuale comprendente anche attività formative diverse da quelle previste dal regolamento didattico, purché in coerenza con l'ordinamento didattico del corso di studi dell'anno accademico di immatricolazione. L'acquisizione di eventuali CFU non previsti dal piano di studio del corso o dal piano di studio individuale è regolata dall'art. 43 commi 10, 11 e 12.
9. In relazione a quanto previsto dal Regolamento Didattico del Corso di Studio, le valutazioni del profitto che prevedono il voto sono espresse in trentesimi; la votazione minima sufficiente per il superamento della valutazione è stabilita in 18/30; il conferimento della lode richiede il conseguimento della votazione di trenta/trentesimi ed è deliberato dalla Commissione all'unanimità.
10. Al termine della prova di profitto l'esito viene verbalizzato secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.
11. Le valutazioni di profitto non concluse, o sostenute con esito ritenuto non soddisfacente dal candidato, oppure con esito non positivo, non comportano l'attribuzione di un voto, ma risultano dal verbale con l'annotazione "ha rinunciato" o

“respinto”; quest’ultimo esito viene verbalizzato ai soli fini statistici ad eccezione dei casi in cui la verbalizzazione sia necessaria per interrompere i termini di decadenza.

12. Qualora l’ordinamento degli studi preveda prove di idoneità, le relative modalità di accertamento sono previste nel Regolamento Didattico del Corso di Studio.

13. I CFU relativi alla conoscenza di una lingua straniera diversa dall’italiana sono acquisiti dagli studenti attraverso prove specifiche disciplinate dai regolamenti didattici dei corsi di studio, oppure attraverso certificazioni rilasciate da strutture competenti riconosciute dall’Ateneo.

Art. 50

Prove finali per il conseguimento dei titoli accademici

1. Per il conseguimento del titolo accademico, i Corsi di Studio si concludono con una prova finale. La natura e le modalità di svolgimento di tale prova sono definite, nel rispetto della normativa vigente, dal Regolamento Didattico del Corso di Studio. In particolare, il Regolamento Didattico del Corso di Studio definisce i criteri in merito a:

- a) precondizioni richieste agli studenti per la prova finale. I docenti responsabili non possono porre alcun tipo di precondizione non approvato dalle strutture;
- b) contenimento degli eventuali costi sostenuti dai candidati per tali prove;
- c) autorizzazione alla elaborazione del lavoro finale presso altre Università o strutture di ricerca italiane o estere;
- d) disciplina della successiva utilizzazione dei risultati ottenuti;
- e) possibilità di sostenere la prova finale in lingua straniera;
- f) ripartizione equa del numero delle prove finali assegnate a ciascun docente.

2. La preparazione della prova finale avviene con la supervisione di un docente che assume la funzione di relatore. Il relatore può essere anche affiancato da un correlatore, durante tutto il corso dell’elaborazione. Possono essere relatori della prova finale i professori e i ricercatori di ruolo e quelli a tempo determinato, nonché docenti a contratto purché il provvedimento della nomina sia adottato dalla struttura didattica competente entro la vigenza del relativo contratto. Ogni elaborato finale deve riportare il nome del docente relatore e quello dell’eventuale correlatore. Ai fini della discussione della prova finale, le strutture possono provvedere a nominare, oltre al relatore ed eventuale correlatore, uno o più controrelatori che non abbiano partecipato alla preparazione della prova finale. Correlatori possono essere docenti di altro Ateneo o esperti qualificati.

3. Il Consiglio del Corso di Studio deve provvedere a controllare che le responsabilità delle prove finali siano ripartite equamente fra i docenti e che a ogni studente possa essere preferibilmente assegnato l’argomento nella disciplina da lui indicata o richiesta in via subordinata.

4. Il calendario delle prove finali è approvato dalla Struttura Didattica competente, reso pubblico dal Dipartimento responsabile nei termini previsti dal comma 1 dell’art. 48, e si articola in almeno quattro sessioni annuali. Le prove finali per il conseguimento della laurea e della Laurea Magistrale relative a ciascun anno accademico devono svolgersi di norma entro il 30 aprile dell’anno accademico successivo. Eventuali modifiche alle date programmate possono essere autorizzate dal Presidente del Corso o dal Direttore del Dipartimento ove non previsto il consiglio di corso di studio solo per gravi e documentati motivi. Le modifiche non possono prevedere anticipazioni delle date e, in ogni caso,

devono essere tempestivamente comunicate agli studenti interessati.

5. Per l'ammissione alla discussione della prova finale, lo studente deve aver conseguito tutti i CFU previsti dall'ordinamento didattico del Corso di Studio per le attività formative diverse dalla prova finale.

6. La discussione della prova finale è svolta dinanzi ad apposite Commissioni composte da almeno sette membri e da non più di undici professori, ricercatori dell'Ateneo. Possono partecipare alla discussione della prova finale cultori della materia o esperti qualificati senza diritto di voto. Il Rettore nomina la Commissione per la discussione della prova finale e il relativo Presidente, su proposta del Consiglio di Corso di Studio al quale è iscritto il laureando o su proposta del Consiglio di Dipartimento competente ove non previsto il Consiglio di Corso di Studio.

7. Al termine della discussione la Commissione decide a porte chiuse la votazione finale, tenendo conto dell'intero percorso di studi dello studente, valutandone la maturità culturale e la capacità di elaborazione intellettuale, nonché la qualità del lavoro svolto e della presentazione della prova finale.

8. Il punteggio della prova finale è assegnato sulla base di parametri fissati dai Consigli di Dipartimento, sentiti i Consigli dei Corsi di Studio, con voti espressi in centodecimali. La prova per il conseguimento del titolo accademico si intende superata se la votazione riportata è pari o superiore a 66/110. Qualora la votazione finale sia quella massima, la Commissione può conferire, all'unanimità, la lode. Quando la prova abbia raggiunto risultati di eccellenza e di originalità, la Commissione, all'unanimità, può proporre la dignità di stampa dell'elaborato o la menzione d'onore. I Regolamenti dei Dipartimenti definiscono le procedure da utilizzare nel caso in cui il laureando non consegua il limite minimo richiesto.

9. L'esito della prova finale di tutti gli studenti presenti in uno specifico appello è registrato dalla Commissione in un apposito verbale che è trasmesso dal Presidente della Commissione alla competente segreteria studenti entro i tre giorni successivi alla conclusione dell'appello.

10. Al termine della prova finale, ogni laureato compila uno specifico questionario, predisposto dall'Ateneo nel rispetto delle normative vigenti, volto a monitorare il proprio livello di soddisfazione sul Corso di Studio. Il questionario è consegnato dal laureato presso la segreteria didattica del Dipartimento.

Art. 51

Doveri e sanzioni disciplinari

1. Gli studenti partecipano alle attività dell'Ateneo in modo conforme alla normativa statale, a quella di Ateneo e, nel pieno rispetto dei docenti, del personale tecnico-amministrativo e degli altri studenti e senza recare danno al materiale e alle strutture.

2. La funzione disciplinare nei confronti degli studenti è esercitata dal Rettore che valuta le proposte di sanzione avanzate, a secondo della tipologia del dovere che lo studente non ha rispettato, dai Consigli di Dipartimento o dal Senato, e le convalida, sentito il Consiglio degli Studenti.

TITOLO VI - NORME COMUNI E TRANSITORIE

Art. 52

Pubblicità dei procedimenti e delle decisioni

1. L'Università degli Studi di Perugia assicura forme e strumenti di pubblicità dei procedimenti e delle decisioni assunte in materia didattica. L'Ateneo promuove la diffusione di tali conoscenze con gli strumenti offerti dalle moderne tecnologie, nonché utilizzando la rete informativa di Ateneo, e garantisce la costante revisione degli strumenti di comunicazione.

2. È individuato e reso pubblico il responsabile di ogni attività organizzata dall'Ateneo.

Art. 53

Approvazione e modifiche del Regolamento

1. Il Regolamento Didattico di Ateneo è approvato dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio degli Studenti. Le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio degli Studenti sono adottate a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti.

2. Le modifiche del Regolamento Didattico sono approvate, con le medesime maggioranze di cui al comma 1, dal Senato, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio degli Studenti, su iniziativa del Rettore o su richiesta di almeno 1/3 dei membri del Senato stesso o su proposta, adottata all'unanimità, del Consiglio degli Studenti.

3. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento valgono le disposizioni della normativa vigente, dello Statuto e del Regolamento Generale di Ateneo in vigore.

4. Decorso un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, il Senato ne verifica l'applicazione e, in conformità a quanto previsto al comma 2, approva le modifiche ritenute necessarie.

Art. 54

Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il decreto rettorale n. 1632 del 30/09/2011, il decreto rettorale n. 1299 del 21/07/2011, nonché ogni altra normativa di Ateneo in contrasto con le disposizioni di cui al presente Regolamento.

Art. 55

Norme transitorie

1. Fino all'entrata in vigore del presente Regolamento Didattico e per quanto applicabile continua ad avere efficacia il Regolamento Didattico di Ateneo previgente.

2. In prima applicazione del presente Regolamento si procede come di seguito indicato:

a) per ogni Corso di Studio attivato nell'anno accademico 2012/2013, sulla base della programmazione didattica inserita nel sistema informatico dell'Ateneo, delle coperture ivi indicate e di quanto stabilito nell'art. 23, comma 2, il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico, determina se il Corso di Studio è dipartimentale o interdipartimentale e ne individua il Dipartimento responsabile;

b) ai fini dell'accreditamento e attivazione dei Corsi di Studio di cui al punto a) e dei corsi di nuova attivazione per l'anno accademico 2013/2014, salvo diverso accordo tra i Dipartimenti interessati, i Dipartimenti di afferenza dei docenti indicati nella programmazione didattica (interi cicli e cicli ad esaurimento) inserita nel sistema informativo dell'Ateneo per l'anno accademico 2013/2014 assicurano al Dipartimento responsabile le coperture delle attività formative

attribuite ai docenti dalla programmazione medesima (settore scientifico disciplinare, nr. CFU, ore di didattica integrativa); assicurano altresì i docenti di riferimento in numero pari a quello degli afferenti provenienti dalla Facoltà che ha attivato il corso;

c) continua ad applicarsi agli studenti il comma 6 dell'art. 28 del Regolamento Didattico d'Ateneo emanato con D.R. n. 1632 del 30/09/2011, esclusivamente per le valutazioni di profitto conseguite fino all'11 febbraio 2015.

Art. 56

Emanazione e entrata in vigore

1. Il presente Regolamento viene emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nell'Albo Pretorio on-line dell'Ateneo.